



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2011/M/04192 (con integrazioni successive)**
Del: **25/05/2011**
Esecutiva dal: **25/05/2011**
Proponente: **Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Posizione**
Organizzativa (P.O.) Z.T.L. e Autorizzazioni

OGGETTO:

Nuova normativa della Zona a Traffico Limitato (ZTL)

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 3 del N.C.d.S. il quale definisce ZONA A TRAFFICO LIMITATO un' *area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli*;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/G/00084 del 19/04/2011 esecutiva dal 17/05/2011 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto di revisione della disciplina della ZTL predisposto dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, composto dal nuovo "Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL)" nonché dal prospetto che individua le somme dovute per il rilascio dei contrassegni, del telepass e delle somme da pagare per l'accesso alla ZTL;

Ritenuto di dover apportare alcune integrazioni a quanto riportato nel disciplinare tecnico allegato alla presente quale parte sostanziale ed integrante, al fine di rendere omogenee le disposizioni ivi contenute con quanto riportato nella relazione contenente le variazioni significative approvata dall'Amministrazione Comunale quale allegato alla delibera di cui sopra;

Dato atto che la suddetta deliberazione 2011/G/00084 demandava a successivi atti dirigenziali l'attuazione di quanto approvato, nei tempi tecnici necessari e, comunque, fissando la decorrenza della nuova disciplina della ZTL entro 90 giorni dall'esecutività della deliberazione stessa;

Considerato come si renda pertanto necessario procedere a dare attuazione alla nuova normativa ZTL, suddividendo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in più fasi temporali, al fine di consentire lo sviluppo e collaudo dei sistemi informatici necessari per consentire l'applicazione delle nuove regole previste per alcune categorie di utenti;

Dato atto che, come previsto all'art. 7 comma 9 del N.C.d.S. e dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3816 del 21/07/1997, il Consiglio Comunale con delibera n. 664/102 del 27/11/2002 ha approvato l'aggiornamento del P.G.T.U. contenente la scelta di introdurre, in

conseguenza dell'attivazione di un controllo telematico, un sistema di tariffazione per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L. adeguato e coerente con i servizi resi agli interessati;

Richiamata la delibera di Giunta 995/867 del 28/11/2002 con la quale viene approvata la realizzazione nella nostra città del sistema di controllo degli accessi veicolari alla ZTL denominato "Telepass ZTL";

Richiamate tutte le ordinanze con le quali sono stati adottati particolari criteri per la disciplina e normativa per la circolazione in ZTL in deroga ai divieti, da ultimo ricomprese nell'ordinanza n. 2010/M/07969;

Viste le ordinanze n. 2011/M/02796 del 12/04/2011, n. 2011/M/03150 del 21/04/2011 e n. 2011/M/03826 del 16/05/2011 che di fatto hanno anticipato l'entrata in vigore al 16/05/2001 della nuova disciplina relativamente alla sola categoria trasporto merci professionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 2009/G/00205 del 14/04/2009 con la quale veniva da ultimo integrato il contratto generale di servizio che regola i rapporti tra il Comune di Firenze e la società Servizi alla Strada S.p.A. per l'affidamento dei servizi di gestione e controllo delle zone a transito limitato o sosta controllata comunque denominate e di tutte le attività ad essi connesse;

Richiamato infine che la Giunta Comunale con decisione del 28/04/2009 ha stabilito, al fine di dare attuazione all'istituzione sul territorio comunale di Zone a Basse Emissioni (Low Emission Zones - LEZ) come definite in sede di Unione Europea, di individuare e definire come LEZ tutta l'area compresa all'interno della ZTL

Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 in data 30/04/1992 con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. *di dare atto che la che la **Zona Traffico Limitato (ZTL)** è costituita dai seguenti **Settori**, meglio riportati nella planimetria allegata sub A), parte integrante del presente provvedimento:

Settore "A"

Tutte le strade comprese all'interno del seguente perimetro:

lungarno Corsini, lungarno Acciaiuoli, lungarno Archibusieri, lungarno M.L. Medici, lungarno Diaz, via dei Benci (esclusa), piazza S. Croce (esclusa), via Verdi (esclusa), piazza Salvemini (esclusa la direttrice di collegamento tra via Verdi e via Sant'Egidio), via S. Egidio (esclusa), via Bufalini (esclusa), via dei Pucci (esclusa), via dei Gori (esclusa), piazza S. Lorenzo, via Borgo La Noce, p.za del Mercato Centrale (esclusa ad eccezione dell'area pedonale), via Chiara (esclusa), via Nazionale (esclusa), L.go F.lli Alinari (escluso), piazza Stazione (esclusa), piazza dell'Unità Italiana (esclusa), via degli Aveli, piazza S. M. Novella (esclusa la direttrice di collegamento tra via della Scala e via dei Fossi), via dei Fossi (esclusa), piazza Ottaviani (esclusa), via dei Fossi (esclusa), piazza Goldoni (esclusa)

Settore "B"

Tutte le strade comprese all'interno del seguente perimetro ad esclusione delle vie e piazze già comprese all'interno del Settore "A":

lungarno alle Grazie (escluso), piazza Cavalleggeri (esclusa), lungarno Zecca Vecchia (escluso), piazza Piave (esclusa), viale Giovine Italia (escluso), via Paolieri (esclusa), piazza Beccaria

(esclusa), viale Gramsci (escluso), piazzale Donatello (escluso), viale Matteotti (escluso), piazza Del Lungo (esclusa), piazza Libertà (esclusa), viale Lavagnini (escluso), viale Strozzi (escluso, eccetto la semicarreggiata lato edifici del controviale compresa tra via della Fortezza e via Ridolfi), viale F.lli Rosselli (escluso), piazzale di Porta al Prato (escluso), piazza V.Veneto (esclusa), lungarno Vespucci da piazza V.Veneto al Ponte Vespucci (escluso il tratto fra il parcheggio situato nel tratto fra via Curtatone e via Palestro ed il Ponte Vespucci), Ponte Vespucci (escluso), piazza Goldoni, fiume Arno

Settore “O”

Tutte le strade comprese all'interno del seguente perimetro:

via S. Onofrio (esclusa), piazza dei Nerli (tutta, esclusa porzione adibita a parcheggio a pagamento), Borgo S. Frediano nel tratto fra piazza dei Nerli e viale Ariosto (escluso), viale Ariosto (escluso), viale Pratolini (escluso), piazza Tasso (esclusa l'area delimitata da: viale Pratolini, il numero civico 1 della piazza, il giardino a centro piazza, via del Campuccio, viale Petrarca), viale Petrarca (escluso), piazza della Calza, via Romana, via del Ronco, piazza S. Felice, piazza Pitti, via Guicciardini, piazza S. Felicità, piazza dei Rossi, Costa S. Giorgio, via Forte di S. Giorgio, vicolo della Cava, Costa Scarpuccia, via dei Bardi nel tratto fra Costa Scarpuccia e via S.Niccolò, piazza dei Mozzi (esclusa), lungarno Torrigiani, piazza S. Maria Soprano, via dei Bardi, Ponte Vecchio, Borgo San Iacopo, piazza Frescobaldi, ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, ponte alla Carraia, lungarno Soderini (nel tratto fino a via S. Onofrio)

Settore “F”

Tutte le strade comprese all'interno del seguente perimetro:

Piazza Ferrucci (esclusa), via Ser Ventura Monachi (tratto Ferrucci – Bastioni escluso), via dei Bastioni (tratto via Ser Ventura Monachi – viale Poggi escluso), viale Poggi (escluso), viale Galilei (tratto viale Poggi – via dell'Erta Canina escluso), via dell'Erta Canina (tratto senza sfondo con accesso e uscita da V.le Galilei escluso), viale Galilei (tratto via dell'Erta Canina – via San Leonardo, escluso), via San Leonardo (tratto Galilei – Schiaparelli inclusa), via Schiaparelli (inclusa), via San Leonardo (tratto Schiaparelli – Costa San Giorgio inclusa), via Costa San Giorgio (tratto San Leonardo – Costa Scarpuccia esclusa), via Costa Scarpuccia (esclusa), via dei Bardi (tratto Scarpuccia – Mozzi esclusa), Piazza dei Mozzi (inclusa), Ponte alle Grazie (incluso), Lungarno alle Grazie (tratto Ponte alle Grazie - piazza Cavalleggeri, incluso), Lungarno Serristori (incluso), piazza Poggi (inclusa), Lungarno Cellini (incluso);

Settore “G”

Tutte le strade seguenti:

Piazza Cavalleggeri, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Piave (corsia di collegamento viale Giovine Italia - lungarno della Zecca Vecchia e direttrice lungarno Zecca Vecchia – lungarno Pecori Giraldi).

** = integrato con ordinanze n. 2014/M/02408, n. 2015/M/02083 e n. 2019/M/04122*

2. * che con decorrenza dal **1° giugno 2011** e fino a nuova disposizione, sia revocata la precedente ordinanza n. 2010/M/07969, e sia adottata, per la circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall'adozione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nei settori individuati al punto precedente, la normativa contenuta nel “Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL)” approvato con deliberazione di Giunta n. 2011/G/00084, riportata per completezza nell'allegato sub B) parte integrante del provvedimento, e fatte salve le particolari limitazioni delle aree pedonali urbane.

Nei settori A, B e O la ZTL avrà validità nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nell'orario dalle 7,30 alle 20,00 ed il sabato dalle 7,30 alle 16,00.

Inoltre, con decorrenza dal **20 giugno 2019**, la stessa disciplina è adottata per i settori A, B, O, F e G nel periodo dell'anno compreso tra il primo giovedì di aprile e la prima domenica di ottobre,

durante le notti comprese tra le giornate di giovedì, venerdì e sabato, con il seguente dettaglio orario:

Per i settori A, B e O

- dalle ore 23.00 di giovedì alle ore 3.00 di venerdì
- dalle ore 20.00 di venerdì alle ore 3.00 di sabato
- dalle ore 16.00 di sabato alle ore 3.00 di domenica

Per i settori F e G

- dalle ore 23.00 di giovedì alle ore 3.00 di venerdì
- dalle ore 23.00 di venerdì alle ore 3.00 di sabato
- dalle ore 23.00 di sabato alle ore 3.00 di domenica

** =integrato con ordinanze n. 2014/M/02408, n. 2015/M/02083, n. 2017/M/04304, n. 2018/M/02703 e n. 2019/M/04122*

3. di stabilire che, in deroga a quanto sopra, l'entrata in vigore della nuova disciplina per le categorie riportate nelle schede 3.4 Riparazioni d'urgenza, 4.1 Autorimesse Commerciali, 4.2 Strutture Ricettive, 4.3 Autoriparazioni, 4.4 Autonoleggio, del "Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL)" (all. B), è fissata per il 1° dicembre 2011;*

** = aggiornato con ordinanze n. 2011/M/06039 e n. 2011/M/08423*

4. di stabilire che, motocarri, quadricicli e ciclomotori a tre o quattro ruote potranno transitare e sostare nella Zona a Traffico Limitato, privi di autorizzazione, sino alla data del **18 dicembre 2011**;**

*** = aggiornato con ordinanze n. 2011/M/06039, n. 2011/M/08423 e n. 2011/M/09321*

5. di stabilire che, i veicoli elettrici immatricolati trasporto merci, privi di autorizzazione, potranno circolare sino alla data del **18 dicembre 2011**; **

*** = aggiornato con ordinanze n. 2011/M/06039, n. 2011/M/08423 e n. 2011/M/09321*

6. di stabilire che le autorizzazioni al transito in ZTL rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore della presente, manterranno la loro validità fino al termine delle procedure di revoca.

7. di specificare che, al Titolo III, punto 17, del Disciplinare Tecnico della Zona Traffico Limitato, dove vengono elencate le tipologie di veicoli ai quali, in deroga ai divieti di cui al punto 3 del medesimo Disciplinare, è consentito il transito su tutti i settori ZTL, quando si parla di Ciclomotori e motocicli, questi sono da intendersi unicamente a due ruote;

8. di specificare che i soggetti di cui alle schede 3.10 "Medici ed altro personale sanitario" e 5.1 "Invalidi" possono sostare in caso di urgenza, anche in deroga ai divieti stabiliti in base agli artt. 6 e 7 del C.d.S., purché non si arrechi grave intralcio e pericolo alla circolazione e non si incorra in contravvenzione a quanto disposto dall'art. 158 del C.d.S:

9. di specificare che, quando nel disciplinare si parla del numero massimo di targhe che deve essere abbinato a ciascun telepass, è da intendersi che in ogni caso deve sempre essere associata almeno una targa;

10. di dare atto che la ZTL individuata al punto 1) è definita anche area soggetta a pagamento per l'accesso, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del N.C.d.S., e Zona a Basse Emissioni (Low Emission Zone - LEZ), come definita in sede di Unione Europea;

11. di dare atto che i varchi di accesso alla ZTL saranno controllati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999;
12. di dare atto che nelle vie e piazze comprese nel settore B individuato al punto 1) dove è consentita la sosta ai veicoli di residenti nei settori B, C e D come individuati nell'ordinanza 2009/M/03286, sarà consentita la sosta ai residenti nel nuovo settore B; *
** = aggiornato con ordinanza n. 2015/M/02083*
13. di dare atto che le somme dovute per il rilascio delle autorizzazioni all'accesso e circolazione in ZTL sono quelle previste dal tariffario approvato con la deliberazione di Giunta n. 2011/G/00084;**
*** = tariffario aggiornato con successive deliberazioni n. 2011/G/00529, n. 2014/G/00062, n. 2015/G/00590 e n. 2018/G/00700 e 2020/G/00277*
14. La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
15. La società Servizi alla Strada Spa è incaricata di riprodurre in loco i contenuti del presente provvedimento apponendo la prescritta segnaletica verticale, perimetrale ed orizzontale, in conformità agli schemi progettuali predisposti dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. La suddetta ditta esecutrice dell'intervento potrà installare appositi cartelli di Divieto di Sosta con rimozione forzata con margine di 48 ore (di giorni lavorativi) rispetto all'esecuzione della presente ordinanza allo scopo di poter organizzare il cantiere di cui trattasi.
16. Gli Addetti al servizio di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
17. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie ed amministrative accessorie previste dagli articoli 7, 157-158 e 159 n.c.d.s.

Contro il presente provvedimento, per la parte relativa alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

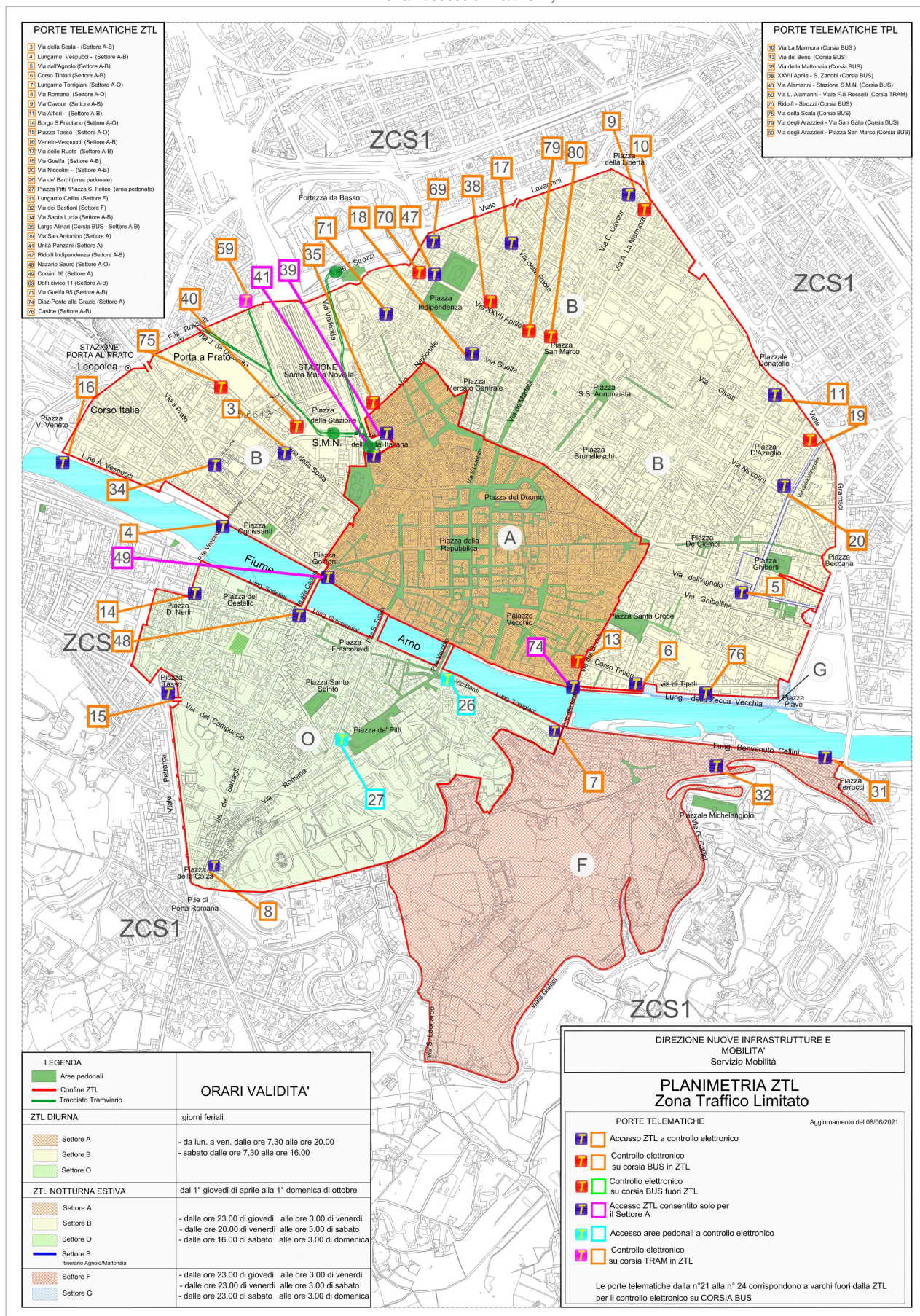
Firenze, li 25/05/2011

**Responsabile Proponente
Alessandro Ceoloni**

RIEPILOGO DELLE ORDINANZE CON LE QUALI SI È ANDATI IN FASI SUCCESSIVE AD INTEGRARE E MODIFICARE LA PRESENTE DISCIPLINA.

- **2011/M/04883 del 17.06.2011** - Provvedimenti correlati alla istituzione dell'area pedonale di piazza Pitti e via limitrofe
- **2011/M/05053 del 23.06.2011** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata; modifica normativa della circolazione in area pedonale per gli artigiani in intervento di urgenza
- **2011/M/06039 del 27.07.2011** - Modifica termini entrata in vigore del Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico per alcune categorie di utenti.
- **2011/M/06424 del 22.08.2011** - Modifiche alla circolazione nella via Tornabuoni, via Michelozzi, via de' Coverelli, via Santo Spirito (tratto), piazza Mentana, piazza dei Giudici, piazza Pitti (tratto) ed integrazioni alla vigente disciplina di area pedonale di via Sdrucchiolo de' Pitti, piazza Pitti, via Guicciardini, piazza Santa Felicità, piazza de' Rossi, piazza del Limbo, chiasso Borgherini e altre; integrazione al vigente disciplinare ZTL
- **2011/M/06428 del 22.08.2011** - Integrazione itinerari consentiti all'interno della ZTL; modifica al vigente Disciplinare
- **2011/M/08423 del 28.10.2011** - Ulteriore proroga termini di entrata in vigore, per alcune categorie di utenti, del Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico e modifiche e aggiornamenti dello stesso
- **2011/M/09321 del 01.12.2011** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata per le categorie Autorimesse, Artigiani e Trasporto merci; ulteriore differimento delle limitazioni al transito per motocarri, quadricicli, ciclomotori a tre o quattro ruote e veicoli elettrici immatricolati trasporto merci
- **2011/M/09690 del 14.12.2011** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata per la categoria artigiani – riparazioni d'urgenza.
- **2012/M/02171 del 29.03.2012** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata per la circolazione degli autobus dei Comuni della Provincia di Firenze, della Provincia di Firenze e della Regione Toscana
- **2012/M/02426 del 06.04.2012** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata per la circolazione dei veicoli adibiti a trasporto merci e quelli per il servizio "Car – Sharing"
- **2012/M/06235 del 05.09.2012** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata per le categorie Autorimesse commerciali, Strutture ricettive, Autoriparatori, Autonoleggio, Ospedali e altre strutture sanitarie
- **2012/M/07216 del 12.10.2012** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata per la circolazione in Oltrarno; modifiche alla circolazione nelle corsie riservate di l.no Diaz e piazza Pitti
- **2012/M/08316 del 26.11.2012** - Modifiche al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata per le categorie dei Medici ed altro personale Sanitario, integrazione all'ordinanza n. 2012/M/08089.
- **2013/M/05757 del 07.08.2013** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata – eliminazione itinerario percorribile privi di autorizzazione all'interno alla ZTL, Campuccio - Serragli
- **2014/M/01935 del 13.03.2014** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata (Titolo II, punto 13 - Rinnovo titoli).
- **2014/M/02408 del 01.04.2014** – Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata per istituzione definitiva della ZTL NOTTURNA ESTIVA
- **2014/M/11644 del 11.12.2014** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitata – eliminazione itinerario percorribile privi di autorizzazione all'interno alla ZTL, Cestello – Piaggione
- **2015/M/02083 del 25.03.2015** - Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitato per istituzione del nuovo Settore O
- **2015/M/10348 del 09.10.2015** – Modifica disciplina della circolazione per i veicoli adibiti al servizio di Car Sharing

- **2015/M/17385 del 24.12.2015** – Modifica della circolazione in Piazza della Stazione e Largo F.lli Alinari e modifica della disciplina della ZTL e delle corsie riservate
- **2016/M/08675 del 17.11.2016** - Istituzione di spazi sosta a pagamento non custoditi in piazza di Cestello, via del Tiratoio e Lungarno Soderini e provvedimenti di circolazione correlati in dette vie ed in via del Piaggione. Modifica disciplina ZTL
- **2017/M/04304 del 01.06.2017** – Nuovi orari ZTL NOTTURNA ESTIVA. Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitato
- **2018/M/02703 del 05.04.2018** - Variazione orari ZTL NOTTURNA ESTIVA. Modifiche ed integrazioni al vigente Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitato
- **2019/M/04122 del 11.06.2019** - Variazione normativa ZTL. Modifiche ed integrazioni all'ord. n. 2011/M/04192 ed al Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitato
- **2020/M/00460 del 05.08.2020** - Variazione normativa ZTL. Modifiche ed integrazioni all'ord. n. 2011/M/04192 ed al Disciplinare Tecnico della Zona a Traffico Limitato





DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SERVIZIO MOBILITÀ

DISCIPLINARE TECNICO
DELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Nuovo testo coordinato 2020-08-07
Approvato con provv. n. 2020/M/00460

DISCIPLINARE ZTL

1 - Definizioni.....	11
2 - Ambito territoriale ZTL.....	11
3 - Orari e divieti.....	12
4 - Itinerari di transito consentito ai non autorizzati.....	12
5 – Circolazione su strade esterne al settore di appartenenza.....	14
6 – Disciplina della sosta.....	14
6.1 - Divieti di sosta.....	14
6.2 - Sosta Notturna.....	14
7 - Controlli.....	14
Titolo II – Autorizzazioni.....	14
8 - Tipologie di autorizzazioni.....	14
9 - Lista bianca permanente.....	15
10 - Contrassegno.....	15
10.1 - Utilizzo del contrassegno.....	15
10.2 – Rilascio del contrassegno.....	15
10.3 – Numero veicoli autorizzabili per contrassegno.....	16
10.4 – Validità del contrassegno.....	16
10.5 - Sostituzione del contrassegno.....	16
11 – Telepass ZTL.....	16
11.1 – Utilizzo del telepass ZTL.....	16
11.2 – Rilascio del telepass ZTL.....	16
11.3 - Interoperabilità.....	17
11.4 – Canone di servizio.....	17
11.5 – Validità.....	17
11.6 - Sostituzione del telepass ZTL.....	17
12 - Allineamento delle scadenze dei titoli.....	17
13 - Rinnovo titoli.....	17
14 - Permesso giornaliero.....	17
14.1 – Permessi giornalieri onerosi.....	17
14.2 – Permessi giornalieri gratuiti.....	18
14.3 – Casi particolari.....	18
15 – Accessi con modalità speciali.....	18
15.1 - Autorizzazioni da Portale.....	18
15.2 – Comunicazione targhe via sms.....	19
16 - Sanzioni accessorie.....	19
Titolo III – Categorie.....	20
17 - Veicoli esenti.....	20
18 - Veicoli a trazione elettrica.....	20
19 - Autobus.....	20
20 - Categorie autorizzabili.....	20
21 - Veicoli sostitutivi.....	20
22 – Casi eccezionali.....	21
Titolo IV - Disposizioni finali.....	21
23 - Accesso ad Aree Pedonali.....	21
24 - Transito su corsie riservate.....	21
25 - Disposizioni specifiche per il Lungarno Acciaiuoli.....	21
26 - Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli ingombranti.....	21
27 – Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli inquinanti.....	21
Titolo V - Disposizioni transitorie.....	21
28 - Validità delle autorizzazioni già rilasciate.....	21

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali

1 - Definizioni

La Zona a Traffico Limitato (ZTL), come definita dall'art. 3 del C.d.S., è un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

La ZTL è un'area soggetta a pagamento per l'accesso, come previsto all'art. 7 comma 9 del C.d.S. e dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3816 del 21/07/1997. L'accesso e la circolazione in ZTL sono pertanto sottoposti ad un sistema di tariffazione adeguato e coerente con i servizi resi agli interessati.

La ZTL è individuata anche come Zona a Basse Emissioni (Low Emission Zone - LEZ), come definita in sede di Unione Europea.

La circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall'adozione della ZTL sono stabiliti dal presente disciplinare.

2 - Ambito territoriale ZTL

L'ambito territoriale della ZTL del centro storico è quello stabilito dalla delibera G.C. n. 2010/G/00332 del 14/09/2010 e delibera G.C. n. 2014/G/00077 del 21/03/2014

La ZTL è suddivisa in cinque Settori, denominati A, B, O, F e G individuati come segue:

Settore “A”

Tutte le strade comprese all'interno del seguente perimetro:

lungarno Corsini, lungarno Acciaiuoli, lungarno Archibusieri, lungarno M.L. Medici, lungarno Diaz, via dei Benci (esclusa), piazza S. Croce (esclusa), via Verdi (esclusa), piazza Salvemini (esclusa la direttrice di collegamento tra via Verdi e via Sant'Egidio), via S. Egidio (esclusa), via Bufalini (esclusa), via dei Pucci (esclusa), via dei Gori (esclusa), piazza S. Lorenzo, via Borgo La Noce, p.za del Mercato Centrale (esclusa ad eccezione dell'area pedonale), via Chiara (esclusa), via Nazionale (esclusa), L.go F.lli Alinari (escluso), piazza Stazione (esclusa), piazza dell'Unità Italiana (esclusa), via degli Avelli, piazza S. M. Novella (esclusa la direttrice di collegamento tra via della Scala e via dei Fossi), via dei Fossi (esclusa), piazza Ottaviani (esclusa), via dei Fossi (esclusa), piazza Goldoni (esclusa)

Settore “B”

Tutte le strade comprese all'interno del seguente perimetro ad esclusione delle vie e piazze già comprese all'interno del Settore “A”:

lungarno alle Grazie (escluso), piazza Cavalleggeri (esclusa), lungarno Zecca Vecchia (escluso), piazza Piave (esclusa), viale Giovine Italia (escluso), via Paolieri (esclusa), piazza Beccaria (esclusa), viale Gramsci (escluso), piazzale Donatello (escluso), viale Matteotti (escluso), piazza Del Lungo (esclusa), piazza Libertà (esclusa), viale Lavagnini (escluso), viale Strozzi (escluso, eccetto la semicarreggiata lato edifici del controviale compresa tra via della Fortezza e via Ridolfi), viale F.lli Rosselli (escluso), piazzale di Porta al Prato (escluso), piazza V.Veneto (esclusa), lungarno Vespucci da piazza V.Veneto al Ponte Vespucci (escluso il tratto fra il parcheggio situato nel tratto fra via Curtatone e via Palestro ed il Ponte Vespucci), Ponte Vespucci (escluso), piazza Goldoni, fiume Arno

Settore “O”

Tutte le strade comprese all'interno del seguente perimetro:

via S. Onofrio (esclusa), piazza dei Nerli (tutta, esclusa porzione adibita a parcheggio a pagamento), Borgo S. Frediano nel tratto fra piazza dei Nerli e viale Ariosto (escluso), viale Ariosto (escluso), viale Pratolini (escluso), piazza Tasso (esclusa l'area delimitata da: viale Pratolini, il numero civico 1 della piazza, il giardino a centro piazza, via del Campuccio, viale Petrarca), viale Petrarca (escluso), piazza della Calza, via Romana, via del Ronco, piazza S. Felice, piazza Pitti, via Guicciardini, piazza S. Felicità, piazza dei Rossi, Costa S. Giorgio, via Forte di S. Giorgio, vicolo

della Cava, Costa Scarpuccia, via dei Bardi nel tratto fra Costa Scarpuccia e via S.Niccolò, piazza dei Mozzi (esclusa), lungarno Torrigiani, piazza S. Maria Soprarno, via dei Bardi, Ponte Vecchio, Borgo San Iacopo, piazza Frescobaldi, ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, ponte alla Carraia, lungarno Soderini (nel tratto fino a via S. Onofrio)

Settore “ F”,

Tutte le strade comprese all’interno del seguente perimetro:

Piazza Ferrucci (esclusa), via Ser Ventura Monachi (tratto Ferrucci – Bastioni escluso), via dei Bastioni (tratto via Ser Ventura Monachi – viale Poggi escluso), viale Poggi (escluso), viale Galilei (tratto viale Poggi – via dell’Erta Canina escluso), via dell’Erta Canina (tratto senza sfondo con accesso e uscita da V.le Galilei escluso), viale Galilei (tratto via dell’Erta Canina – via San Leonardo, escluso), via San Leonardo (tratto Galilei – Schiaparelli inclusa), via Schiaparelli (inclusa), via San Leonardo (tratto Schiaparelli – Costa San Giorgio inclusa), via Costa San Giorgio (tratto San Leonardo – Costa Scarpuccia esclusa), via Costa Scarpuccia (esclusa), via dei Bardi (tratto Scarpuccia – Mozzi esclusa), Piazza dei Mozzi (inclusa), Ponte alle Grazie (incluso), Lungarno alle Grazie (tratto Ponte alle Grazie - piazza Cavalleggeri, incluso), Lungarno Serristori (incluso), piazza Poggi (inclusa), Lungarno Cellini (incluso);

Settore “G”

Tutte le strade seguenti:

Piazza Cavalleggeri, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Piave (corsia di collegamento viale Giovine Italia - lungarno della Zecca Vecchia e direttrice lungarno Zecca Vecchia – lungarno Pecori Giraldi).

3 - Orari e divieti

La ZTL nei settori A, B ed O ha validità nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì nell’orario dalle 7,30 alle 20,00 ed il sabato dalle 7,30 alle 16,00 (di seguito denominata ZTL DIURNA).

Nei settori A, B, O, F e G la ZTL avrà validità anche nel periodo dell’anno compreso tra il primo giovedì di aprile e la prima domenica di ottobre, durante le notti comprese tra le giornate di Giovedì, Venerdì, Sabato con il seguente dettaglio orario:

Per i settori A, B e O

- dalle ore 23.00 di giovedì alle ore 3.00 di venerdì
- dalle ore 20.00 di venerdì alle ore 3.00 di sabato
- dalle ore 16.00 di sabato alle ore 3.00 di domenica

Per i settori F e G

- dalle ore 23.00 di giovedì alle ore 3.00 di venerdì
- dalle ore 23.00 di venerdì alle ore 3.00 di sabato
- dalle ore 23.00 di sabato alle ore 3.00 di domenica

(di seguito denominata ZTL NOTTURNA ESTIVA)

Negli orari di validità della ZTL sono vietati il transito e la sosta dei veicoli non autorizzati.

Sono fatte salve le particolari limitazioni delle aree pedonali urbane presenti all’interno della ZTL.

4 - Itinerari di transito consentito ai non autorizzati

È consentito il transito senza necessità di autorizzazione lungo i seguenti itinerari interni alla ZTL:

- a) [abrogato]
- b) piazza, via e vicolo del Tiratoio, via del Piaggione, piazza di Cestello, Lungarno Soderini (tratto fra piazza di Cestello e il ponte Vespucci)
- c) [abrogato]
- d) via J. Da Diacceto, via Alamanni, via Santa Caterina da Siena, via della Scala (nel tratto fra via S. Caterina da Siena e viale F.lli Rosselli)

- e) via Melegnano, Borgo Ognissanti (nel tratto fra via Melegnano e Il Prato), Il Prato o, in alternativa, via Curtatone
- f) Il Prato, via Curtatone, lungarno Vespucci (nel tratto fra il ponte Vespucci e via Curtatone)
- g) via Santa Caterina d'Alessandria, piazza Indipendenza (carreggiata fra via S. Caterina d'Alessandria e via Nazionale), via Nazionale, via Fiume, piazza Adua - piazza Stazione - via Valfonda
- h) via Santa Caterina d'Alessandria, piazza Indipendenza (carreggiata fra via S. Caterina d'Alessandria e via Nazionale), via Nazionale, via Guelfa (nel tratto fra via Nazionale e via Panicale), via Panicale, via Taddea, via Rosina, piazza del Mercato Centrale, via Chiara, via Nazionale, via Fiume, piazza Adua, via Cennini, via Faenza, piazza del Crocifisso, via Dionisi
- i) piazza della Calza per l'accesso al parcheggio Oltrarno lungo le mura e per la sosta momentanea per il rilascio permessi temporanei c/o il distaccamento P.M. di Porta Romana
- j) via dell'Agnolo (tratto fra viale Giovine Italia e via S. Verdiana), via Santa Verdiana, piazza Ghiberti, via della Mattonaia (ad esclusione del periodo di vigenza della "ZTL notturna estiva" nei giorni e negli orari previsti)
- k) via Santa Caterina d'Alessandria, piazza Indipendenza (carreggiate fra via S. Caterina d'Alessandria e via XXVII Aprile, fra via XXVII Aprile e via Ridolfi e fra via Ridolfi e via Dolfi), via Salvagnoli, via Poggi
- l) [abrogato]
- m) lungarno Vespucci (nel tratto fra il ponte Vespucci e via Curtatone), via Curtatone, Il Prato (tratto tra P.le Porta al Prato e via Rucellai), via Rucellai, via della Scala (nel tratto fra via Rucellai e viale F.lli Rosselli)
- n) viale Strozzi (semicarreggiata lato edifici del controviale compresa tra via della Fortezza e via Ridolfi), via del Pratello, via della Fortezza

Lungo l'itinerario **b)** è consentito il transito ai veicoli diretti ai parcheggi pubblici a pagamento ubicati in piazza di Cestello, via del Tiratoio e lungarno Soderini

Lungo gli itinerari **c)** e **d)** è consentito il transito ai veicoli provenienti dal viale F.lli Rosselli e diretti alla stazione ferroviaria di S.M. Novella e, lungo l'itinerario d), anche al parcheggio pubblico ad essa sottostante.

Lungo gli itinerari **f)** ed **m)** è consentito il transito ai veicoli provenienti dal ponte Vespucci e diretti verso il piazzale e la stazione ferroviaria di Porta al Prato ed al parcheggio ubicato sul lungarno Vespucci.

Lungo l'itinerario **g)** è consentito il transito ai veicoli provenienti dal viale S. Lavagnini e diretti alla stazione ferroviaria di S.M. Novella ed al parcheggio pubblico ad essa sottostante.

Lungo l'itinerario **h)** è consentito il transito ai veicoli diretti al Mercato Centrale ed al parcheggio pubblico ad esso sottostante.

Lungo l'itinerario **j)** è consentito il transito ai veicoli addetti al rifornimento merci ed agli operatori del mercato di Sant'Ambrogio, nonché a coloro che sono diretti alle attività commerciali ed artigianali situate lungo tale direttrice (ad esclusione del periodo di vigenza della "ZTL notturna estiva" nei giorni e negli orari previsti).

Lungo l'itinerario **n)** è consentito il transito ai veicoli diretti al parcheggio pubblico a pagamento ubicato in viale Strozzi.

Lungo tutti gli itinerari sopra indicati è consentito il transito per accedere alle autorimesse che si trovino sugli stessi. Non sono pertanto rilasciate autorizzazioni di transito del tipo "Autorimessa" a coloro che hanno a disposizione autorimesse o aree private per il ricovero di veicoli lungo i suddetti itinerari.

Lungo gli itinerari **b), c), d) e n)** è consentito il transito ai veicoli diretti agli spazi riservati a FF.AA., Polizia, Procura e Tribunale dei Minorenni situati in piazza, via e vicolo del Tiratoio, e in via della Scala e in via della Fortezza.

5 – Circolazione su strade esterne al settore di appartenenza.

I possessori di autorizzazione alla circolazione nel settore A sono autorizzati al transito ed alla sosta in tutti gli altri settori.

I possessori di autorizzazione alla circolazione nei settori B ed O sono autorizzati al transito nei settori F e G.

I possessori di autorizzazione alla circolazione nel settore O sono autorizzati anche al transito lungo il seguente itinerario interno ai settori A e B: lungarno Vespucci, piazza Goldoni, lungarno Corsini.

I possessori di autorizzazione alla circolazione nel settore F sono autorizzati al transito ed alla sosta in tutto il settore G.

6 – Disciplina della sosta

6.1 - Divieti di sosta

I divieti di sosta con rimozione forzata istituiti all'interno della ZTL con deroga per i veicoli in possesso di contrassegno **“Residenti”** e assimilati, avranno orario di validità dalle ore 0 alle ore 24 di tutti i giorni feriali e festivi, fatto salvo quanto stabilito dal presente disciplinare per ciascuna categoria e quanto previsto al punto successivo.

6.2 - Sosta Notturna

Negli orari nei quali non vige la ZTL, nei parcheggi riservati ai residenti è consentita la sosta anche ad ulteriori veicoli intestati a residenti e privi di contrassegno, con esposizione di fotocopia della carta di circolazione dalla quale risulti l'ultimo indirizzo di residenza dell'attuale proprietario, la targa ed il tipo di veicolo.

È consentito, a salvaguardia della privacy, occultare sulla fotocopia i dati anagrafici del proprietario ed il numero civico della strada. In alternativa i residenti possono richiedere all'Affidatario un contrassegno che avrà una validità massima di quattro anni.

La sosta negli orari e negli spazi sopra indicati è consentita, con esposizione di apposito contrassegno riportante al massimo tre targhe, anche alle categorie per le quali è espressamente previsto dal presente disciplinare.

I contrassegni rilasciati a tali categorie avranno validità massima di un anno e saranno rinnovabili previa attestazione della persistenza delle motivazioni del precedente rilascio, consentendo gli accessi durante l'orario di vigenza della ZTL NOTTURNA ESTIVA previo inserimento in lista bianca delle targhe da parte della società affidataria.

I contrassegni saranno rilasciati dalla società Affidataria, con le modalità e le tariffe stabilite dall'A.C., a seguito di presentazione di documentata istanza che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti.

7 - Controlli

I varchi di accesso alla ZTL saranno controllati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999.

Titolo II – Autorizzazioni

8 - Tipologie di autorizzazioni

Le autorizzazioni all'accesso in ZTL sono costituite:

- in caso di targa singola, dall'iscrizione da parte di soggetti autorizzati nella c.d. “Lista bianca”, temporanea o permanente, attestata dal relativo permesso o contrassegno;
- in caso di targa multipla, da contrassegno e apparato telepass ZTL abilitato.

Soltanto per la c.d. “sosta notturna” (punto 6.2) o per accessi alla ZTL attraverso varchi non sorvegliati da porte telematiche l’autorizzazione può essere costituita dal solo contrassegno.

Le autorizzazioni sono rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, appartenenti alle categorie indicate al Titolo III e con le modalità indicate per ciascuna di esse.

Fatte salve diverse espresse previsioni, possono essere autorizzati veicoli intestati agli aventi diritto, o da essi utilizzati in base a un contratto di leasing, di noleggio o di comodato registrato e nei casi previsti dall’art.94 comma 4 bis del C.d.S. con annotazione sulla carta di circolazione.

Al residente che richiede un contrassegno per un veicolo immatricolato all'estero potrà essere rilasciato unicamente un permesso provvisorio in quanto - ai sensi della vigente normativa (art. 93, comma 1bis, del C.d.S. così come modificato dalla L. n. 132/2018) - chi risiede in Italia da oltre 60 giorni non può circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo reimmatricolazione del veicolo in Italia, fatti salvi i casi previsti dalla norma citata.

L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di controlli e sopralluoghi, come previsto dal D.P.R. 445/2000.

La carta di circolazione dei veicoli da autorizzare deve sempre essere presentata per consentire la rilevazione dei seguenti dati: targa, proprietà, categoria del veicolo, lunghezza, massa, tipologia di alimentazione e classe di emissioni inquinanti.

È fatto obbligo al titolare di autorizzazione ZTL di comunicare immediatamente alla società Affidataria eventuali cambi di indirizzo o d’intestazione societaria e ogni altro elemento che costituisca requisito per il rilascio dell’autorizzazione.

Corrispettivi e tariffe per il rilascio delle autorizzazioni sono stabilite dall’Amministrazione Comunale.

9 - Lista bianca permanente

Ai veicoli appartenenti a particolari categorie è consentito il transito su tutti i settori ZTL, in deroga al divieto di cui al punto 3, mediante inserimento gratuito e permanente in una lista di targhe autorizzate, denominata “Lista bianca”.

L’inserimento in lista bianca è effettuato dalla società Affidataria della gestione del servizio, a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto, con indicazione delle targhe dei veicoli da autorizzare.

L’inserimento nella “Lista bianca” costituisce titolo autorizzatorio ed è obbligatorio. Chi non si atterra a tale obbligo sarà soggetto alle sanzioni previste dal vigente C.d.S.

10 - Contrassegno

10.1 - Utilizzo del contrassegno

Il contrassegno consente l’accesso e il transito in ZTL e l’eventuale sosta, in deroga al divieto di cui al punto 3, con le modalità e i limiti descritti in seguito per ciascuna categoria di soggetti autorizzabili.

Per l’accesso alla ZTL dai varchi sorvegliati con porte telematiche, oltre all’utilizzo del contrassegno, è obbligatoria l’iscrizione in “Lista bianca” o l’uso del telepass ad esso abbinato. È consentito l’utilizzo del solo contrassegno per l’accesso dai varchi non sorvegliati da porte telematiche.

Il contrassegno deve essere obbligatoriamente esposto all’interno del parabrezza del veicolo, in posizione ben visibile.

La mancata esposizione dello stesso, sia in transito che in sosta, equivale alla mancanza di autorizzazione e pertanto rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal C.d.S..

È vietato l’uso di fotocopie dei contrassegni riportanti più targhe.

10.2 – Rilascio del contrassegno

Il rilascio del contrassegno dovrà essere richiesto direttamente alla società Affidataria, presentando la documentazione prevista per ciascuna categoria.

Per le autorizzazioni monotarga il rilascio del contrassegno consiste nell'emissione di un file in formato pdf che l'utente dovrà stampare in autonomia. Sul permesso è riportato un QR Code per consentire a chi effettua il controllo di verificarne la validità.

Per le autorizzazioni pluritarga sarà emesso un contrassegno cartaceo.

10.3 – Numero veicoli autorizzabili per contrassegno

Ogni contrassegno deve sempre essere associato ad almeno una targa e, fatte salve diverse espressa previsioni, vi possono essere riportate fino ad un massimo di tre (3) targhe.

I veicoli che compaiono sul medesimo contrassegno non sono autorizzati contemporaneamente al transito o alla sosta e incorreranno anche nelle sanzioni accessorie previste al punto 16 se non in possesso del contrassegno originale esposto in maniera ben visibile.

In caso di variazione di una targa riportata su contrassegno in corso di validità nei giorni ed orari di chiusura al pubblico degli uffici della società Affidataria, può essere richiesto alle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale un permesso giornaliero, che sarà rilasciato gratuitamente con validità fino al primo giorno di riapertura di tali uffici.

10.4 – Validità del contrassegno

Tutti i contrassegni rilasciati dall'Affidataria, ove nella normativa non sia specificato in maniera diversa, avranno validità massima quinquennale dal giorno del rilascio.

I permessi pluritarga dovranno essere restituiti alla data di scadenza.

I contrassegni potranno essere rilasciati per periodi di validità inferiori all'anno, o pari ad uno, due, tre, quattro o cinque anni a richiesta dell'interessato. Può comunque essere disposta dall'A.C. una durata diversa.

La validità del contrassegno è legata al permanere dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Qualora i presupposti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione vengano meno durante il periodo della validità della stessa, il beneficiario è tenuto alla restituzione immediata del contrassegno, ed è facoltà dell'Amministrazione disporre il ritiro tramite la Polizia Municipale o gli addetti della società Affidataria.

10.5 - Sostituzione del contrassegno

La richiesta di sostituzione del contrassegno per cambiamento di targa o di rilascio di duplicato per furto o smarrimento comporta il rilascio di un nuovo contrassegno che manterrà la validità di quello sostituito.

Nel caso di contestuale presentazione di richiesta di rinnovo, e salvo disposizioni ostative, la validità decorrerà nuovamente dalla data di emissione.

11 – Telepass ZTL

11.1 – Utilizzo del telepass ZTL

Nei casi in cui ne è previsto l'utilizzo il transponder telepass, abbinato a contrassegno cartaceo, costituisce titolo autorizzatorio obbligatorio per l'accesso in ZTL, in deroga al divieto di cui al punto 3, dai varchi sorvegliati con porte telematiche.

Il telepass deve essere correttamente installato all'interno del veicolo da parte del conducente, secondo le modalità indicate al momento del rilascio.

L'utilizzo del telepass deve essere conforme alle condizioni di rilascio. È vietato l'uso di un apparato telepass su veicoli diversi da quelli per cui è stato rilasciato, e l'utilizzo dell'apparato telepass per consentire la circolazione contemporanea in ZTL di più veicoli ai quali è associato.

11.2 – Rilascio del telepass ZTL

Il rilascio del telepass ZTL dovrà essere richiesto direttamente alla società Affidataria, presentando la documentazione prevista per ciascuna categoria.

La società Affidataria rilascerà il telepass in comodato d'uso. Gli apparati dovranno essere restituiti alla data di scadenza dell'autorizzazione.

11.3 - Interoperabilità

In alternativa al rilascio di telepass ZTL, potrà essere richiesta alla società Affidataria l'abilitazione al sistema di controllo ZTL di telepass autostradale.

11.4 – Canone di servizio

[abrogato]

11.5 – Validità

L'abilitazione del telepass all'accesso in ZTL avrà validità corrispondente a quella del contrassegno associato.

Alla scadenza dell'autorizzazione, in caso di mancato rinnovo, si procederà alla disabilitazione del telepass ad essa abbinato.

11.6 - Sostituzione del telepass ZTL

La sostituzione del telepass ZTL dovrà essere richiesta direttamente alla società Affidataria.

In caso di furto, smarrimento o danneggiamento dell'apparato, il costo della sostituzione sarà interamente a carico dell'utente.

12 - Allineamento delle scadenze dei titoli

[abrogato]

13 - Rinnovo titoli

Il rinnovo dei titoli dovrà essere richiesto direttamente alla società Affidataria, presentando la documentazione prevista per ciascuna categoria che attesti il permanere dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

In caso di mancato rinnovo, gli eventuali accessi alla ZTL successivi alla data di scadenza dell'autorizzazione saranno sanzionati.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la scadenza della stessa e sarà unico responsabile di sanzioni derivanti dal mancato rinnovo.

14 - Permesso giornaliero

14.1 – Permessi giornalieri onerosi

È consentita la circolazione all'interno della ZTL, in deroga al divieto di cui al punto 3, mediante il rilascio di permesso giornaliero ed inserimento in una lista di targhe autorizzate denominata "Lista bianca" in maniera temporanea.

Il rilascio dei permessi è sottoposto al pagamento di una tariffa stabilita dall'A.C.

Il permesso consiste in un file in formato pdf che l'utente dovrà stampare in autonomia ed esporre sul veicolo. Sul permesso è riportato un QR Code per agevolare l'attività di controllo.

Sono individuate due tipologie di permessi giornalieri, che si differenziano per la possibilità o meno di sostare in ZTL.

La durata del permesso è giornaliera solare. Il permesso vale dalle 00:00 alle 24:00 del giorno indicato dall'utente. Qualora la data indicata dall'utente sia il giorno di acquisto, il permesso vale dall'ora di emissione fino alle 24:00.

Il rilascio di tali permessi è contingentato. Non potranno essere rilasciati permessi per più di dieci (10) giorni al mese e sessanta (60) giorni all'anno per lo stesso veicolo.

L'emissione dei permessi giornalieri è effettuata dalla società Affidataria tramite procedura informatica che prevede una preliminare registrazione dell'utente su sito web dedicato.

Le modalità di rilascio sono rese note al pubblico mediante pubblicazione sul sito web della società Affidataria.

Con questa modalità non possono essere emessi permessi per veicoli che non rientrano nei parametri antinquinamento di cui al successivo punto 27 né per veicoli di massa p.c. superiore a 3,5 t.

14.2 – Permessi giornalieri gratuiti

Per particolari e limitate categorie individuate al titolo III del presente disciplinare sarà predisposto un sistema online dedicato che, a seguito di registrazione validata dal back office della società Affidataria, consentirà ai soggetti interessati di procedere gratuitamente con la generazione di permessi giornalieri in autonomia, senza limiti né nel numero di permessi né nelle targhe da inserire fatto salvo il rispetto delle limitazioni antinquinamento di cui al punto 27.

I permessi giornalieri emessi con la sopra indicata procedura avranno le caratteristiche riportate al punto precedente e consentiranno sempre la sosta in ZTL.

Per le altre categorie per le quali nel presente disciplinare è stabilito di mantenere la gratuità dei permessi giornalieri il rilascio sarà gestito in back office dalla Polizia Municipale o dalla società Affidataria, alle quali l'utente dovrà inviare apposita richiesta con le modalità rese note al pubblico. Questi permessi potranno essere rilasciati anche a posteriori esclusivamente per le categorie in cui è prevista questa possibilità.

14.3 – Casi particolari

Per veicoli con massa superiore a 3,5 t il rilascio dei permessi giornalieri sarà gestito in back office dalla Polizia Municipale o dalla società Affidataria, alle quali l'utente dovrà inviare apposita richiesta con le modalità rese note al pubblico. Sul permesso sarà indicato l'itinerario consentito ed altre eventuali prescrizioni a giudizio del Distaccamento di Polizia Municipale competente per territorio.

In altri casi particolari non compresi nei punti precedenti potranno essere rilasciati dalla società Affidataria permessi giornalieri, sia gratuiti che a titolo oneroso, previo parere favorevole della Sezione Territoriale di competenza della Polizia Municipale o della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

I permessi giornalieri potranno essere rilasciati eccezionalmente anche dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

15 – Accessi con modalità speciali

15.1 - Autorizzazioni da Portale

Alcune categorie previste al titolo III sono abilitate a regolarizzare per via telematica il transito di veicoli propri o di loro clienti all'interno dei singoli settori autorizzati, in deroga al divieto di cui al punto 3, mediante l'utilizzo di portale web dedicato.

L'abilitazione alla regolarizzazione dei transiti dovrà essere richiesta alla società affidataria da parte del titolare o legale rappresentante della società (o di un suo delegato). L'istanza dovrà contenere tutte le informazioni relative all'attività e rilevanti per il sistema, per ogni unità locale o filiale.

I dati forniti per la richiesta di abilitazione sono rilasciati sotto la responsabilità del richiedente. Il richiedente, o suo delegato, è registrato come responsabile della struttura e deve comunicare ed aggiornare la lista degli operatori, persone fisiche dotate di credenziali personali, che agiscono per conto della struttura sotto la propria responsabilità.

L'abilitazione di ogni operatore avverrà da parte della società affidataria a seguito di istanza sottoscritta congiuntamente dal responsabile della struttura e dall'operatore da abilitare.

Chiunque fornisca notizie non veritiere sarà perseguito penalmente. È fatto obbligo di aggiornare i dati in caso di variazione o di cessazione dell'attività.

L'uso del portale e la regolarizzazione dei transiti sono sottoposti al pagamento di una tariffa stabilita dall'A.C., fatte salve diverse espresse disposizioni per specifiche categorie.

L'A.C. provvederà ad effettuare controlli sulla corrispondenza alla normativa per i transiti regolarizzati. Eventuali comportamenti non conformi saranno puniti con le sanzioni accessorie previste al successivo art. 16 (sospensione dell'abilitazione, fino ad un massimo di 3 mesi, o revoca della stessa in caso di reiterazione di tali comportamenti).

Gli inserimenti nel portale non corrispondenti alla presente normativa, qualora avessero rilevanza penale, saranno ascritti al singolo operatore.

L'A.C. potrà rivalersi verso le strutture abilitate, delle spese postali sostenute per verbali annullati ed emessi a causa di negligenza delle stesse, fatto salvo il maggior danno.

15.2 – Comunicazione targhe via sms

Alcune categorie previste al titolo III e abilitate a regolarizzare il transito dei loro veicoli in ZTL con le modalità indicate al punto 15.1, potranno interagire con il portale dedicato anche mediante invio di sms.

Per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare tale servizio, dovrà essere presentata richiesta alla società Affidataria, con le modalità riportate al punto precedente.

L'A.C. e la società Affidataria non risponderanno di sanzioni elevate a causa di errori nei dati inviati.

16 - Sanzioni accessorie

L'uso delle autorizzazioni, dei loro elementi costitutivi e degli strumenti di regolarizzazione dei transiti (portale telematico e sms) in maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, darà luogo anche al provvedimento di sospensione, fino ad un massimo di 3 mesi, o di revoca dell'autorizzazione in caso del ripetersi di comportamenti non consentiti.

Le infrazioni sotto elencate comporteranno l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) uso di fotocopie di contrassegno riportante più numeri di targa: sospensione di 1 mese, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.
- b) contraffazione o alterazione di contrassegno: sospensione di 3 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di quattro anni dalla data della prima infrazione.
- c) aver ottenuto un duplicato del contrassegno con denuncia di furto o smarrimento, ed essere trovato in possesso del contrassegno denunciato smarrito o rubato: sospensione di 3 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di quattro anni dalla data della prima infrazione.
- d) uso su veicolo diverso: sospensione per 1 mese, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.
- e) transito o sosta in un settore diverso da quello autorizzato: sospensione di 15 giorni, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione.
- f) sosta abusiva di un veicolo autorizzato solo al transito: sospensione di 15 giorni, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione.
- g) utilizzo dell'apparato telepass su veicoli diversi da quelli autorizzati, o per circolare in ZTL con più veicoli a cui è associato senza aver provveduto a far uscire gli altri entrati in precedenza: sospensione per 1 mese, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.
- h) utilizzo dell'autorizzazione per attività diversa da quella per cui è stata rilasciata: sospensione di 1 mese, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.
- i) circolazione al di fuori degli orari consentiti dall'autorizzazione: sospensione di 15 giorni, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione.

Nelle casistiche sopra indicate l'Agente accertatore è autorizzato al ritiro *brevi manu* del contrassegno. In tal caso la sanzione accessoria avrà inizio dal momento del ritiro, che comporterà l'interruzione della validità dell'autorizzazione. Anche il telepass eventualmente abbinato al contrassegno sarà pertanto disabilitato immediatamente e senza ulteriore comunicazione, essendo la stessa contestuale alla consegna del Verbale di Accertamento nelle mani del contravventore.

In caso di accertamento d'ufficio del venir meno di uno dei requisiti occorrenti al rilascio delle autorizzazioni o nel caso di uso improprio dei titoli autorizzatori che comporta l'applicazione dei sopra indicati provvedimenti, le comunicazioni per revoca o sospensione saranno fatte all'interessato direttamente dalla società Affidataria mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, inviati all'ultimo recapito comunicato dall'intestatario del permesso.

La società Affidataria applicherà la sanzione accessoria decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'intestatario o dell'eventuale ritorno al mittente della raccomandata.

Non potranno essere rilasciati permessi provvisori per tutti i veicoli riportati sui contrassegni sospesi o revocati.

La sanzione accessoria potrà essere ridotta o annullata dal Sindaco, in seguito a valutazione di documentata istanza presentata dall'interessato.

Titolo III – Categorie

17 - Veicoli esenti

In deroga ai divieti di cui al punto 3, è consentito il transito su tutti i settori ZTL a:

- Veicoli a braccia
- Veicoli a trazione animale
- Velocipedi
- Ciclomotori a due ruote (categoria L1) e motocicli (categoria L3)

La sosta di queste tipologie di veicoli è consentita negli appositi parcheggi loro riservati e dove non espressamente vietato.

I veicoli lasciati in sosta abusiva nei parcheggi riservati ai residenti saranno rimossi a mezzo di carro attrezzi.

Per i veicoli oggetto del presente punto rimangono in vigore i divieti di circolazione stabiliti con ordinanza n. 2018/00301 del 11/10/2018 e s.m.i. per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

18 - Veicoli a trazione elettrica

Sono autorizzati al transito su tutti i settori, previo inserimento in “Lista bianca”, i veicoli a 3 e 4 ruote con trazione esclusivamente elettrica immatricolati per il trasporto persone. L'autorizzazione avrà validità pari a 5 anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.

La sosta è consentita anche negli spazi dei residenti, con esposizione dell'autorizzazione o di copia del libretto di circolazione per l'identificazione della modalità di alimentazione del veicolo.

Per il rilascio di permessi giornalieri sarà possibile utilizzare le modalità di cui al punto 14.2.

19 - Autobus

La circolazione degli autobus rimane disciplinata dalla normativa della “ZTL Autobus” (Deliberazione n. 2020/G/00207 e s.m.i.).

20 - Categorie autorizzabili

Possono essere rilasciate autorizzazioni alla circolazione in ZTL ai soggetti appartenenti alle categorie indicate nelle schede allegate (all. A), con le modalità e le condizioni riportate in ciascuna di esse.

21 - Veicoli sostitutivi

Possono essere autorizzati i veicoli sostitutivi di altri già in possesso di autorizzazione al transito in ZTL e temporaneamente in riparazione, dietro presentazione di dichiarazione dell'officina presso cui è depositato il veicolo sostituito.

L'autorizzazione è costituita dal rilascio di permessi giornalieri gratuiti per un massimo di 30 giorni riportanti gli stessi parametri dell'autorizzazione sostituita. Per periodi superiori, gli interessati dovranno richiedere il rilascio di apposito contrassegno.

22 – Casi eccezionali

Eventuali autorizzazioni, richieste per esigenze particolari riferite a casistiche non previste, potranno essere rilasciate in deroga alle norme del presente disciplinare solo a seguito di parere favorevole espresso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, che ne valuterà l'ammissibilità.

Titolo IV - Disposizioni finali

23 - Accesso ad Aree Pedonali

Nei casi previsti dal presente disciplinare le autorizzazioni per la ZTL possono consentire l'accesso alle Aree Pedonali, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative comunali in materia.

24 - Transito su corsie riservate

Il transito sulle corsie riservate è consentito esclusivamente alle categorie indicate da specifiche previsioni di legge e dalle vigenti normative comunali in materia.

25 - Disposizioni specifiche per il Lungarno Acciaiuoli

[abrogato con ordinanza n. 2011/M/04883]

26 - Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli ingombranti

[abrogato]

27 – Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli inquinanti

Non possono essere autorizzati all'accesso in ZTL i veicoli che non rientrano nei parametri antinquinamento previsti dall'ordinanza n. 2018/00301 e s.m.i..

La presenza sui contrassegni di targhe di veicoli individuati come inquinanti dalle suddette norme non costituisce autorizzazione alla circolazione in ZTL o nel territorio comunale ove vietato, a meno che tali veicoli non rientrino nelle deroghe previste dalle norme stesse.

Titolo V - Disposizioni transitorie

28 - Validità delle autorizzazioni già rilasciate

I contrassegni già rilasciati al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare a categorie autorizzabili, rimangono valide fino alla loro data naturale di scadenza.

Alla scadenza di uno soltanto dei vari titoli che costituiscono tali autorizzazioni (contrassegno, canone di servizio, interoperabilità) o in caso di sostituzione per variazioni (cambio di targa, cambiamenti di indirizzo, modifiche al numero di veicoli indicati), le autorizzazioni decadranno e dovranno essere riconsegnate alla società Affidataria. Questa, verificato il permanere dei requisiti che consentono l'accesso in ZTL, rilascerà le nuove autorizzazioni in conformità al presente disciplinare.

Le autorizzazioni in corso di validità prive di scadenza saranno revocate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

I contrassegni di cui al 1° comma rilasciati per i settori B, C e D rimangono validi per il transito e la sosta nel settore B; quelli rilasciati per il settore E rimangono validi per il transito e la sosta nel settore O.

Le autorizzazioni rilasciate per veicoli appartenenti a categorie non riconducibili a quelle individuate nel presente disciplinare sono revocate.

Categorie autorizzabili alla circolazione in ZTL

1 - CHI ABITA IN ZTL

Scheda 1.1 - Residenti, domiciliati e accasermati

2 - CHI PRESTA ASSISTENZA IN ZTL

Scheda 2.1 - Accompagnamento scolastico minori

Scheda 2.2 - Assistenza domiciliare

Scheda 2.3 - Assistenza volontaria

Scheda 2.4 - Servizi assistenziali in convenzione

3 - CHI DEVE LAVORARE IN ZTL

Scheda 3.1 - Attività economiche con sede in ZTL

Scheda 3.2 - Trasporto cose

Scheda 3.3 - Attività di costruzione e cantieri

Scheda 3.4 - Riparazioni d'urgenza

Scheda 3.5 - Agenti e rappresentanti di commercio

Scheda 3.6 - Lavoro notturno

Scheda 3.7 - Autorimesse commerciali

Scheda 3.8 - Giornalisti (Stampa e radiotelevisioni)

Scheda 3.9 - Sicurezza privata

Scheda 3.10 - Medici ed altro personale sanitario

4 - CHI È CLIENTE DI ATTIVITÀ IN ZTL

Scheda 4.1 - Autorimesse commerciali

Scheda 4.2 - Strutture ricettive

Scheda 4.3 - Autoriparatori

Scheda 4.4 - Autonoleggio

Scheda 4.5 - Attività artigianali e commerciali Settore O

5 - CHI NON PUÒ FARE A MENO DELL'AUTO IN ZTL

Scheda 5.1 - Invalidi

Scheda 5.2 - Temporaneamente impediti alla deambulazione

Scheda 5.3 - Ospedali e altre strutture sanitarie

Scheda 5.4 - Donne in stato di gravidanza e nuclei familiari con bambini fino a 2 anni

~~**Scheda 5.5 - Trasporto o ritiro occasionale di cose**~~ [Scheda abrogata]

Scheda 5.6 - Manifestazioni, eventi, etc. di interesse pubblico

6 - CHI FORNISCE SERVIZI PUBBLICI IN ZTL

Scheda 6.1 - Polizia e soccorso

Scheda 6.2 - Comune di Firenze e società *in house* interamente partecipate

Scheda 6.3 - Pubbliche amministrazioni

Scheda 6.4 - Servizi pubblici e di pubblica utilità

Scheda 6.5 - Taxi e Noleggio con conducente (NCC)

~~**Scheda 6.6 - Car Sharing "a posto fisso"**~~ [Scheda abrogata]

Scheda 6.7 - Car Sharing

Scheda 6.8 - Cariche dello Stato, degli enti locali ed altri soggetti di pubblico interesse

7 - ALTRO

Scheda 7.1 - Posto auto

1 - CHI ABITA IN ZTL

Scheda 1.1 – Residenti, domiciliati e accasermati

Soggetti:	a) Famiglia anagrafica residente in ZTL; b) Persone che non sono residenti nei Comuni compresi in un raggio di 40 Km da Firenze, elencati nella Tabella A di seguito riportata,, e che hanno assunto temporaneamente domicilio in ZTL per motivi di lavoro o cure mediche, in locale adibito ad abitazione che non costituisca residenza di altra famiglia anagrafica o domiciliato, già titolari di autorizzazione; c) Soggetti di cui alle lettere a) o b) che abitano in edifici ricadenti all'interno della ZTL, in fregio a strade o piazze che costituiscono il perimetro esterno della ZTL. d) Militari o agenti con l'obbligo di dimora nelle caserme situate all'interno della ZTL
Tipologia di autorizzazioni:	<u>Transito e sosta in ZTL</u> Per ogni famiglia anagrafica o domiciliato potrà essere rilasciata un'unica autorizzazione, costituita da contrassegno, riportante un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili, e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). In deroga, per i quadricicli (immatricolati per trasporto persone), intestati ad uno dei componenti della famiglia anagrafica, è previsto il rilascio di ulteriori singole autorizzazioni, costituite da contrassegno e inserimento in lista bianca, ciascuna associata ad un'unica targa. Il titolare delle autorizzazioni rilasciate alle famiglie residenti in ZTL sarà sempre l'Intestatario Scheda risultante all'anagrafe comunale. L'autorizzazione consente il transito e la sosta nel settore di appartenenza. I residenti nel settore A sono autorizzati a transitare e sostare in tutta la ZTL. I residenti dei settori B ed O sono autorizzati al transito anche nei settori F e G, quelli del settore F sono autorizzati anche per il settore G. L'autorizzazione avrà una durata minima di 1 anno. A scelta del richiedente, potrà essere valida fino a massimo 5 anni, per multipli di 1 anno. <u>Circolazione durante la ZTL NOTTURNA ESTIVA</u> Per i veicoli dei residenti ZTL sarà consentito il transito contemporaneo anche per le eventuali seconde e terze auto il cui numero di targa è riportato sul permesso cartaceo in loro possesso (mediante inserimento in lista bianca da parte della società affidataria). Agli eventuali controlli della P.M. sarà sufficiente mostrare la carta di circolazione attestante la residenza nella zona interdetta. <u>Residenti settori F e G</u> Per ogni famiglia anagrafica o domiciliato potranno essere rilasciate tre autorizzazioni costituite da contrassegno e inserimento in lista bianca gratuita delle relative targhe <u>Sosta Notturna in orari non ricompresi dalla ZTL</u> Per i veicoli non in possesso dell'autorizzazione, i soggetti aventi diritto possono richiedere un contrassegno che consenta la sosta negli spazi residenti

	negli orari in cui non è in vigore la ZTL. In alternativa, i veicoli di residenti potranno sostare esponendo copia del libretto di circolazione. La circolazione durante la ZTL NOTTURNA ESTIVA sarà consentita anche ai veicoli in possesso del contrassegno per la Zona Sosta Notturna rilasciati in base a quanto disposto al Titolo I, punto 6.2 del Disciplinare Tecnico ZTL.
Tariffe e/o oneri:	Tariffa Agevolata Residenti Inserimento in lista bianca gratuita (solo residenti settori F e G)
Condizioni:	Il richiedente dovrà essere in possesso di patente di guida valida. Il domiciliato dovrà presentare: a) copia del contratto di locazione registrato dell'unità immobiliare dove dichiara di avere domicilio, o di documento comprovante la proprietà dell'immobile o dichiarazione di ospitalità trasmessa alla Questura; b) documentazione attestante i motivi di lavoro o cure mediche per i quali è domiciliato nel Comune di Firenze. L'elenco degli accasermati dovrà essere trasmesso con cadenza annuale a cura dei comandi provinciali interessati, completo di indirizzo della caserma in ZTL, nominativi, relativi indirizzi anagrafici di residenza, targa delle auto.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicolo per il trasporto persone (Cat. M1) in cui il proprietario, l'utilizzatore (in caso di leasing e nei casi previsti dall'art. 94, comma 4^{bis}, C.d.S. con annotazione sulla carta di circolazione a residente in ZTL) o il titolare del contratto di noleggio a lungo termine risulta: • il residente o domiciliato; • altro componente del nucleo familiare del residente o domiciliato; • società che dichiara di aver assegnato in uso esclusivo il veicolo ad un residente o domiciliato, che risulta titolare o dipendente della stessa.

Tabella A: Elenco Comuni limitrofi per domiciliati

1. Città Metropolitana di Firenze: tutti i Comuni; 2. Provincia di Prato: tutti i Comuni; 3. Provincia di Pistoia: Comuni di Sambuca Pistoiese, Pistoia, Montale, Agliana, Quarrata, Lamporecchio, Serravalle Pistoiese, Larciano, Ponte Buggianese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile, Montecatini Terme e Marliana; 4. Provincia di Pisa: Comune di San Miniato, Palaia, Montopoli in Valdarno, Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto; 5. Provincia di Siena: Comuni di San Gimignano, Poggibonsi, Gaiole in Chianti, Castellina in Chianti, Colle Val d'Elsa e Radda in Chianti; 6. Provincia di Arezzo: Comuni di Montevarchi, Cavriglia, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco e Piandiscò, Ortignano Raggiolo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Montemignaio, Poppi, Pratovecchio Stia; 7. Provincia di Bologna: Comune di Castiglione dei Pepoli.
--

2 - CHI PRESTA ASSISTENZA IN ZTL

Scheda 2.1 – Accompagnamento scolastico minori

Soggetti:	Persone che accompagnano o riprendono minori presso asili nido, scuole dell'infanzia e primarie ubicati all'interno della ZTL.
Tipologia di autorizzazioni:	<u>Continuativa</u> Per ogni nucleo familiare con minori può essere rilasciata una singola autorizzazione costituita da contrassegno associato ad un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). L'autorizzazione consente il transito nel settore dove è ubicato l'istituto scolastico indicato sul contrassegno, secondo il percorso più breve. Nei pressi dell'istituto scolastico è consentita una sosta negli spazi riservati ai residenti per massimo 30 minuti con esposizione dell'ora di arrivo. L'autorizzazione avrà validità per la durata dell'anno scolastico, nei soli giorni di scuola (esclusi quindi festivi e periodi di vacanze natalizie e pasquali) <u>Occasionale</u> Per accessi saltuari possono essere richiesti alla Polizia Municipale o alla società Affidataria permessi giornalieri che autorizzeranno il transito e la sosta per un periodo di 60 minuti nel settore ZTL dove è ubicato l'istituto scolastico di destinazione
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base Permesso giornaliero gratuito.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Attestato di frequenza scolastica o dichiarazione sostitutiva dello stesso.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli trasporto persone (Cat. M1)

Scheda 2.2 Assistenza domiciliare

Soggetti:	Familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado e affini di 1° grado) che devono prestare assistenza a persone non autosufficienti residenti in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Transito e sosta in ZTL</u> L'autorizzazione è costituita da contrassegno associato ad un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). L'autorizzazione consente il transito nel settore di destinazione e la sosta negli spazi riservati ai residenti per massimo 4 ore, con esposizione dell'orario di arrivo. <u>Sosta Notturna in ZTL</u> Per i veicoli non in possesso dell'autorizzazione, i soggetti aventi diritto possono richiedere un contrassegno che consenta la sosta negli spazi residenti negli orari in cui non è in vigore la ZTL. <u>Assistenza a persone residenti nei settori F e G</u> Potranno essere rilasciate fino a tre autorizzazioni costituite da contrassegno e inserimento in lista bianca gratuita delle relative targhe La validità delle autorizzazioni è commisurata alla certificazione medica presentata o all'esigenza che ha determinato il rilascio e comunque sarà al massimo di 1 anno. Le autorizzazioni sono rinnovabili previa attestazione della persistenza delle motivazioni del precedente rilascio.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base Inserimento in lista bianca gratuita (solo assistenza nei settori F e G)
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Certificazione medica presentata o esigenza che determina la richiesta.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli trasporto persone (Cat. M1)

Scheda 2.3 - Assistenza volontaria

Soggetti:	Enti ed associazioni ONLUS che prestano gratuitamente servizi assistenziali o di pubblico interesse impiegando personale volontario.
Tipologia di autorizzazione:	L'autorizzazione è costituita da contrassegno e inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato. L'autorizzazione potrà avere una durata massima di 5 anni, a scelta del richiedente. L'autorizzazione consente il transito su tutti i settori e la sosta in eventuali spazi riservati e, per massimo 4 ore, negli spazi riservati ai residenti con esposizione dell'ora d'arrivo.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Agevolata
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Richiesta presentata dal soggetto avente diritto con presentazione dello statuto.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli massa p.c. inferiore 3,5 t

Scheda 2.4 – Servizi assistenziali in convenzione

Soggetti:	Cooperative sociali o enti ed associazioni ONLUS che prestano servizi a pagamento o in regime di convenzione retribuita con Enti Pubblici o A.S.L.
Tipologia di autorizzazione:	L'autorizzazione è costituita da contrassegno e inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato. L'autorizzazione consente il transito su tutti i settori e la sosta in eventuali spazi riservati e, per massimo 4 ore, negli spazi riservati ai residenti con esposizione dell'ora d'arrivo. L'autorizzazione avrà validità commisurata a quella della convenzione, e comunque non superiore a 5 anni.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Richiesta presentata dal soggetto avente diritto con presentazione dello statuto e copia dei contratti o convenzioni in essere.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli massa p.c. inferiore 3,5 t

3 – CHI DEVE LAVORARE IN ZTL

Scheda 3.1 - Attività economiche con sede in ZTL

Soggetti:	a) Attività commerciali o artigianali con sede all'interno della ZTL b) Operatori economici titolari di concessione di spazio per l'esercizio del commercio su area pubblica interna alla ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	Per ogni soggetto avente diritto potrà essere rilasciata un'unica autorizzazione costituita da contrassegno, riportante un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili, e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). L'autorizzazione consente il transito nel settore di appartenenza, con una breve sosta limitata al tempo necessario per il carico e scarico. In deroga a quanto sopra: - per le attività di commercio di preziosi con sede in Area Pedonale di tipologia "B" (come definita dall'ordinanza n. 2015/M/08671 e s.m.i.), l'autorizzazione al transito sarà valida anche al di fuori degli orari stabiliti per il trasporto merci. - per gli operatori di commercio su area pubblica, il transito è consentito nel settore dove è ubicato il luogo di vendita e nei soli giorni indicati nella concessione. La sosta è consentita nelle aree e negli orari di svolgimento dei mercati, secondo le ordinanze istitutive degli stessi o di quanto riportato nelle singole concessioni. - Per le seguenti tipologie di attività commerciali ed artigianali, con sede nelle vie e piazze incluse nel settore O: • Produzione con rapporti di sub forniture • Restauro mobili • Produzione pane e pasticceria • Generi alimentari con consegna a domicilio • Distribuzione gas in bombole e legna è consentita la sosta anche nei parcheggi dei residenti settore O. Tale estensione dell'autorizzazione dovrà essere richiesta dall'interessato e chiaramente indicata sul contrassegno. <u>Attività economiche dei settori F e G</u> Nel caso di permesso per singolo veicolo, l'autorizzazione sarà costituita da contrassegno e inserimento in lista bianca gratuita della relativa targa L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 5 anni per multipli di 1 anno. Per gli operatori su area pubblica la validità sarà pari a quella della concessione, se inferiore a 5 anni.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base Inserimento in lista bianca gratuita (solo per attività economiche dei settori F e G e solo in caso di un singolo veicolo autorizzato)
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Sede dell'attività in ZTL risultante da certificato camerale o, per gli operatori su area pubblica, da atto di concessione.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t intestati alla società o al titolare o a soci della stessa.

Scheda 3.2 Trasporto cose

Soggetti:	a) Società iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto terzi o che effettuano trasporto di cose in conto proprio (legge n. 298/1974). b) Società che svolgono attività di noleggio senza conducente, esclusivamente per veicoli a trazione elettrica destinati al trasporto di cose e noleggiati a breve termine.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita da contrassegno e inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato. L'autorizzazione consente il transito su tutti i settori e la sosta per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico. L'autorizzazione avrà una validità massima di un anno. La circolazione in ZTL è consentita: • fino alle ore 9,00 per i veicoli con massa p.c. fino a 3,5 t; • fino alle 8,30 per i veicoli con massa p.c. superiore a 3,5 t. In deroga, i mezzi adibiti al trasporto di medicinali o di altro materiale farmaceutico e i veicoli a trazione elettrica potranno circolare senza limitazioni orarie. Stesse condizioni valgono anche per i veicoli bimodali (con motori elettrici e termici).
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione del certificato camerale da cui risulta lo svolgimento dell'attività di trasporto cose nel rispetto della L. 298/1974. Per società di trasporto in conto terzi, dichiarazione di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi (legge n. 298/1974). Per società di autonoleggio, indicazione degli estremi di invio della SCIA di cui al DPR 481/2001
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t immatricolati per trasporto cose (cat. N1) intestati alla società. In caso di società di autotrasporto o di autonoleggio, l'autocarro deve essere immatricolato ad uso di terzi. Per autocarri con massa p.c. superiore a 3,5 t potranno essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto di itinerari e condizioni imposte dalla Sezione Territoriale della P.M. di competenza, che saranno riportate sul contrassegno.

Scheda 3.3 – Attività di costruzione e cantieri

Soggetti:	Titolari di imprese che effettuano lavori di manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione in cantieri presenti all'interno del perimetro della ZTL.
Tipologia di autorizzazioni:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita da contrassegno e inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato. L'autorizzazione consente il transito nel settore dove è ubicato il cantiere. Nel caso in cui il ricovero dei mezzi non possa essere effettuato nell'area di cantiere, può essere autorizzata, in prossimità della stessa, la sosta negli spazi per residenti e dove non espressamente vietato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 158 del C.d.S.. L'autorizzazione consente anche l'accesso alle Aree Pedonali all'interno delle quali è ubicato il cantiere, con una breve sosta limitata al tempo necessario per il carico e scarico dei materiali e delle attrezzature di lavoro. L'autorizzazione avrà una validità massima di un anno.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Il richiedente dovrà presentare istanza nella quale dichiara il tipo di attività svolta dall'impresa, l'ubicazione del cantiere, la natura e la durata dei lavori, allegando l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli intestati alla società con massa p.c. inferiore a 3,5 t. Per autocarri con massa p.c. superiore a 3,5 t potranno essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto di itinerari e condizioni imposte dalla Sezione Territoriale della P.M. di competenza, che saranno riportate sul contrassegno.

Scheda 3.4 –Artigiani e riparazioni d’urgenza

Soggetti:	Titolari di imprese che effettuano interventi urgenti di manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione all’interno del perimetro della ZTL, per lo svolgimento dei quali è necessario l’utilizzo di veicoli.
Tipologia di autorizzazioni:	<u>Continuativa</u> La regolarizzazione del transito avverrà a cura dell’impresa mediante inserimento della targa del veicolo in “Lista bianca” temporanea via sms. L’accesso alla ZTL si intenderà autorizzato nelle tre ore successive l’orario di ricevimento dell’sms di conferma che il sistema invia automaticamente al rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzato può transitare anche più volte sotto il varco telematico nell’arco delle tre ore. Una volta entrato non ha limiti temporali di permanenza in ZTL. In caso di utilizzo di veicoli totalmente elettrici l’autorizzazione potrà essere costituita da contrassegno e inserimento in “Lista bianca” temporanea con validità annuale. Il transito è consentito su tutti i settori, secondo il percorso più breve per raggiungere il luogo dell’intervento. È consentita la sosta, nei pressi del luogo di intervento, negli spazi per residenti e dove non espressamente vietato, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 158 del C.d.S., con esposizione di apposito contrassegno riportante la dicitura “Riparazione d’urgenza” e un’autocertificazione contenente l’indirizzo e il motivo dell’intervento. Il contrassegno per la sosta è rilasciato per ogni singolo veicolo. L’autorizzazione avrà validità massima di un anno.
Tariffe e/o oneri	Autorizzazione al singolo transito mediante sms (€ 1) Contrassegno (€ 30) Tariffa Base per veicoli totalmente elettrici
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	Il richiedente dovrà dimostrare, attraverso il Certificato Camerale, lo svolgimento di una o più delle seguenti attività o affini: • Impiantistica: impianti elettrici, idraulici, termici, frigoriferi, ascensori, sicurezza e allarme, telecomunicazione, depurazione, industriali in genere; • Edilizia: lavori edili vari, carpenteria, falegnameria, vetrai, cartongessisti; • Macchinari: macchine per ufficio e computer, elettrodomestici, distributori automatici, apparecchiature per bar e ristoranti, apparecchiature elettromedicali; • Artigianato e commercio: propri prodotti e manufatti quali tappezzieri, falegnami, fabbri, etc.; • Igiene: pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. In caso di richiesta di permesso giornaliero l’appartenenza alle suddette categorie potrà essere autocertificata. L’autorizzazione al transito sarà subordinata all’indicazione da parte del richiedente, nell’sms inviato al sistema, dei seguenti dati: targa del veicolo utilizzato, destinazione (via e civico), motivo dell’intervento.

	L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulla corrispondenza delle informazioni fornite e sulla correttezza dei dati riportati nei campi dell'sms. <u>Interventi multipli eseguibili con un solo accesso</u> Nel caso in cui un singolo accesso alla ZTL sia finalizzato all'esecuzione di più interventi programmati sarà possibile inviare, tramite posta elettronica, prima dell'inoltro della richiesta di autorizzazione mediante sms, l'elenco riportante tutti gli interventi programmati che verranno eseguiti. In tal caso l'sms conterrà l'indirizzo del primo intervento Nel caso si debbano eseguire ulteriori interventi in ZTL, diversi da quelli indicati nella richiesta inviata con sms e non si sia già provveduto all'inoltro di comunicazione riepilogativa di cui al capoverso precedente, per consentire la sosta del veicolo nei limiti sopra indicati, sarà possibile esporre un'autocertificazione direttamente sul parabrezza del veicolo, da abbinare al regolare contrassegno, contenente l'indirizzo e il motivo dell'intervento.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli intestati alla società con massa p.c. inferiore a 3,5 t. Per autocarri con massa p.c. superiore a 3,5 t potranno essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto di itinerari e condizioni imposte dalla Sezione Territoriale della P.M. di competenza, che saranno riportate sul contrassegno.

Scheda 3.5 - Agenti e rappresentanti di commercio

Soggetti:	Rappresentanti, agenti di commercio e dipendenti con la qualifica di viaggiatore, piazzista o equivalenti con campionario voluminoso, pesante o di valore che hanno necessità di lavoro in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> Ad ogni soggetto avente diritto potrà essere rilasciata un'unica autorizzazione costituita da un contrassegno riportante una sola targa e inserimento della stessa in "Lista bianca" temporanea. L'autorizzazione consente il transito su tutti i settori e la sosta, in orario di vigenza della ZTL, negli spazi riservati ai residenti per massimo 4 ore con esposizione dell'orario di arrivo. Per i rappresentanti di preziosi è consentito anche l'accesso alle aree pedonali di tipologia "B" (come definita dall'ordinanza n. 2015/M/08671 e s.m.i.). L'autorizzazione avrà una validità massima di un anno.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di certificato camerale dal quale risulti l'attività di rappresentante o agente di commercio. Per i dipendenti con la qualifica di viaggiatore o piazzista, certificato camerale dell'azienda e attestazione dell'azienda sulla qualifica del dipendente.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t intestati alla società.

Scheda 3.6 - Lavoro notturno

Soggetti:	Lavoratori che svolgono la loro attività all'interno della ZTL in orario notturno (20,00 – 7,30).
Tipologia di autorizzazione:	<u>Sosta in orario di non vigenza della ZTL</u> I soggetti aventi diritto possono richiedere un contrassegno, con riportate al massimo tre targhe, che consenta la sosta negli spazi residenti negli orari in cui non è in vigore la ZTL. <u>Circolazione durante la ZTL NOTTURNA ESTIVA</u> I soggetti aventi diritto possono richiedere un contrassegno, riportante al massimo tre targhe, che consenta la circolazione e la sosta negli spazi residenti durante la ZTL NOTTURNA ESTIVA, mediante inserimento in lista bianca da parte della società affidataria. La validità dell'autorizzazione è al massimo di un anno. Le autorizzazioni sono rinnovabili previa attestazione della persistenza delle motivazioni del precedente rilascio.
Tariffe e/o oneri	Contrassegno (€ 30)
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di documentata istanza che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Autoveicolo per il trasporto di persone in cui il proprietario, l'utilizzatore (in caso di leasing e nei casi previsti dall'art. 94, comma 4bis, C.d.S. con annotazione sulla carta di circolazione) o il titolare del contratto di noleggio a lungo termine risulta: • il lavoratore; • altro componente del nucleo familiare del lavoratore società che dichiara di aver assegnato in uso esclusivo il veicolo al lavoratore titolare o dipendente della stessa.

Scheda 3.7 - Autorimesse commerciali

Soggetti:	Autorimesse commerciali per il servizio di presa in carico e riconsegna di auto di clienti già autorizzate al transito in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	Ad ogni soggetto avente diritto potranno essere rilasciate al massimo due autorizzazioni, costituite da contrassegno riportante una sola targa e inserimento della stessa in “Lista bianca” temporanea. Il contrassegno dovrà riportare anche il nome dell’autorimessa. L’autorizzazione consente il transito su tutti i settori ed avrà una validità massima di un anno.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	Presentazione certificato camerale dal quale risulti l’ubicazione dell’autorimessa.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Autovetture intestate alla società o al titolare o a soci della stessa.

Scheda 3.8 - Giornalisti (Stampa e radiotelevisioni)

Soggetti:	a) Testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive che effettuano servizio di cronaca cittadina; b) Singoli giornalisti che effettuano servizio di cronaca cittadina.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione può essere rilasciata ai soggetti di cui alla lettera a) ed è costituita da un singolo contrassegno riportante un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili, e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). L'autorizzazione consente il transito su tutti i settori e nel tratto di area pedonale di via Cavour fra via Guelfa e via dei Pucci per accedere all'area privata di parcheggio della Regione Toscana. La sosta è consentita negli spazi riservati ai residenti. L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 5 anni per multipli di 1 anno.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Per le società: • presentazione di certificato camerale dal quale risulti l'attività giornalistica; • presentazione di documentazione dalla quale si evinca, in base all'attività pregressa, che i soggetti di cui alla lettera a) svolgono in modo continuativo attività giornalistica con la produzione di articoli o servizi che riguardano la Città di Firenze, per i quali sia necessario accedere con elevata frequenza all'area compresa nella ZTL; Per i singoli giornalisti: presentazione di attestazione dell'iscrizione all'ordine;
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t.

Scheda 3.9 – Sicurezza privata

Soggetti:	a) Società di vigilanza privata e trasporto valori b) Agenzie di investigazioni private
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita da contrassegno e inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato L'autorizzazione avrà una validità massima di un anno. L'autorizzazione consente il transito su tutti i settori. Per i veicoli attrezzati per il trasporto di valori è consentito anche il transito sulle corsie riservate e l'accesso in area pedonale. È consentita la sola fermata a condizione di non recare intralcio. Per i veicoli di agenzie di investigazione è consentita anche la sosta negli spazi riservati ai residenti, per massimo 4 ore con esposizione dell'orario di arrivo.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di certificato camerale dal quale risulti l'attività di vigilanza privata, trasporto valori o investigazione privata. Per i soggetti di cui alla lettera b) può essere rilasciata una sola autorizzazione continuativa.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t intestati alla società ed utilizzati per lo svolgimento di servizi all'interno della ZTL. Per le agenzie di investigazione privata sono autorizzabili anche veicoli intestati al titolare o a soci delle stesse.

Scheda 3.10 - Medici ed altro personale sanitario

Soggetti:	a) Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in medicina generale e pediatria, tenuti per legge ad intervenire a casa del paziente per visita, che abbiano il proprio ambulatorio o assistiti all'interno della ZTL b) Medici ospedalieri in servizio presso l'Ospedale di Santa Maria Nuova c) Altri medici che devono effettuare visite domiciliari in ZTL d) Altro personale sanitario che deve effettuare visite domiciliari in ZTL: ostetriche, infermieri, fisioterapisti e tecnici ortopedici con attrezzatura voluminosa e) Veterinari che devono effettuare visite domiciliari in ZTL
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione per i soggetti di cui alle lettere a) e b) è costituita da un singolo contrassegno riportante un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili, e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). L'autorizzazione consente il transito su tutti i settori e la sosta negli spazi residenti. L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 5 anni per multipli di 1 anno. I medici sostituti possono richiedere il rilascio di un'autorizzazione con validità corrispondente al periodo della sostituzione. <u>Occasionale</u> I medici sostituti di titolari di contrassegno e gli altri medici che effettuano visite domiciliari in ZTL potranno utilizzare il sistema online dedicato previsto al punto 14.2 del presente Disciplinare che, a seguito di registrazione validata dal back office della società Affidataria, consentirà loro di procedere in autonomia con la generazione di permessi giornalieri gratuiti. In alternativa, possono essere rilasciati dalla Polizia Municipale o dalla società Affidataria permessi giornalieri gratuiti che consentono la circolazione con le condizioni indicate per le autorizzazioni continuative. Ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) possono essere rilasciati dalla Polizia Municipale o dalla società Affidataria permessi giornalieri gratuiti. Il permesso consente il transito nel settore per il quale è stato autorizzato l'accesso e la sosta negli spazi riservati ai residenti o ove consentito. In caso di visite di urgenza, i permessi potranno essere rilasciati anche a posteriori, al massimo entro le 48 ore successive all'accesso, rivolgendosi alla Polizia Municipale o alla società Affidataria con le modalità rese note al pubblico. <u>Contrassegno "Medico in visita"</u> Tutti medici iscritti all'Ordine provinciale possono ottenere un contrassegno identificativo con la dicitura "Medico in visita" che, esposto, consentirà la sosta in ZTL negli spazi per residenti, per massimo 2 (due) ore con esposizione dell'ora di arrivo. Il contrassegno avrà durata fino a revoca e non costituisce autorizzazione all'accesso alla ZTL.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base Permesso giornaliero gratuito
Condizioni per il	La richiesta di autorizzazione continuativa può essere presentata

rilascio dell'autorizzazione:	direttamente dall'interessato o attraverso l'Ordine dei Medici. Per il rilascio a posteriori di permessi giornalieri deve essere presentata la seguente documentazione: dichiarazione attestante l'iscrizione all'ordine dei medici, il giorno e l'ora di accesso; libretto di circolazione del veicolo.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t intestati al medico o a suoi familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado, affini di 1° grado).

4 – CHI È CLIENTE DI ATTIVITÀ IN ZTL

Scheda 4.1 - Autorimesse commerciali

Soggetti:	Clienti di autorimesse commerciali con sede in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	La regolarizzazione del transito avverrà a cura dell'autorimessa mediante inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea per via telematica. L'accesso si intenderà autorizzato nelle tre ore antecedenti l'orario di inserimento dei dati nel sistema. Per transiti durante la ZTL NOTTURNA ESTIVA la regolarizzazione potrà avvenire in apposita sezione del portale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla notte in cui è avvenuto il transito. L'accesso alla ZTL dovrà avvenire solo dopo aver verificato che vi sia il posto disponibile nella struttura prescelta. Il transito è consentito su tutti i settori, secondo il percorso più breve per raggiungere l'autorimessa di destinazione. Per eventuali controlli da parte della P.M. all'interno della ZTL è sufficiente una dichiarazione verbale senza dover esibire permessi o prenotazioni.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in lista bianca (€ 1) <u>Agevolazione abbonati</u> Per i clienti abituali, in possesso di una forma di abbonamento annuale/semestrale presso l'autorimessa, c'è la facoltà di versare anticipatamente, alla società incaricata della riscossione delle somme per conto del Comune, un importo pari a: • € 120,00 per la durata di 12 mesi; • € 60,00 per la durata di 6 mesi; non frazionabili, sostitutivo del pagamento della somma di € 1,00 per ogni singolo accesso, fermo restando la necessità di farsi autorizzare gli accessi, ogniquale volta avvengano, da parte del gestore del garage con le modalità già previste ma, in questo caso, a titolo gratuito.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	È vietato l'inserimento in lista bianca di targhe di veicoli che non possono essere ospitati a causa di mancanza di ricettività. <u>Limiti per agevolazione abbonati</u> Sarà possibile attivare un numero massimo di abbonamenti agevolati pari al 50% dei posti auto disponibili all'interno dell'autorimessa collocata in ZTL. Il numero dei posti auto di ogni singola autorimessa verrà rilevato dal Certificato di Prevenzione Incendi. Il computo del numero degli abbonamenti verrà eseguito attribuendo un valore pari a 0,5 per quelli che sono validi per una fascia oraria parziale lungo la giornata (ovvero non sono 24h/24h). L'agevolazione potrà essere attivata previa dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso dell'abbonamento mediante idonea documentazione. Ciascun abbonato potrà dichiarare fino a due targhe di veicoli utilizzati, intestati allo stesso richiedente o ad un familiare convivente. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo dei due veicoli.
Tipologia di veicolo	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t.

autorizzabile:	
----------------	--

Scheda 4.2 - Strutture ricettive

Soggetti:	Clienti di strutture ricettive autorizzate (alberghi, pensioni, b&b, etc.) con sede in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	La regolarizzazione del transito avverrà a cura della direzione della struttura ricettiva mediante inserimento della targa del veicolo in “Lista bianca” temporanea per via telematica. La targa dell’auto del cliente potrà essere inserita in “Lista bianca” per ogni transito avvenuto durante il periodo del soggiorno presso la struttura ricettiva. L’accesso si intenderà autorizzato nelle tre ore antecedenti l’orario di inserimento dei dati nel sistema. Per transiti durante la ZTL NOTTURNA ESTIVA la regolarizzazione potrà avvenire in apposita sezione del portale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla notte in cui è avvenuto il transito. L’accesso alla ZTL dovrà avvenire solo dopo aver verificato che vi sia il posto disponibile nella struttura prescelta. Il transito è consentito su tutti i settori, secondo il percorso più breve per raggiungere la struttura ricettiva di destinazione. La sosta è consentita, per il tempo massimo di 30 minuti, negli spazi riservati ai residenti o comunque dove consentito nelle immediate vicinanze delle strutture ricettive, con esposizione di contrassegno rilasciato dalla struttura stessa ed indicazione dell’orario di arrivo. Per eventuali controlli da parte della P.M. all’interno della ZTL è sufficiente una dichiarazione verbale senza dover esibire permessi o prenotazioni.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in lista bianca (€ 1)
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	È vietato l’inserimento in “Lista bianca” di targhe di veicoli di soggetti che non possono essere ospitati a causa di mancanza di ricettività. Nell’inserimento in “Lista bianca” dovrà essere riportato il numero identificante la scheda di dichiarazione delle generalità prevista dall’art. 109 del T.U.L.P.S.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t.

Scheda 4.3 – Autoriparatori

Soggetti:	Clienti di autofficine, elettrauto, autocarrozzerie e gommisti ubicate all'interno della ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	La regolarizzazione del transito avverrà a cura dell'autoriparatore mediante inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea per via telematica. L'accesso si intenderà autorizzato nelle tre ore antecedenti l'orario di inserimento dei dati nel sistema. Per transiti durante la ZTL NOTTURNA ESTIVA la regolarizzazione potrà avvenire in apposita sezione del portale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla notte in cui è avvenuto il transito. L'accesso alla ZTL dovrà avvenire solo dopo aver verificato che vi sia il posto disponibile nella struttura prescelta. Il transito è consentito su tutti i settori, secondo il percorso più breve per raggiungere l'officina di destinazione. Per eventuali controlli da parte della P.M. all'interno della ZTL è sufficiente una dichiarazione verbale senza dover esibire permessi o prenotazioni. È consentita la sosta nei pressi dell'autofficina negli spazi riservati ai residenti per massimo tre veicoli, nei tempi che intercorrono fra la consegna del cliente e l'inizio della riparazione e, al termine di questa, fino alla riconsegna. Tali veicoli dovranno essere muniti di apposito contrassegno numerato riportante il nominativo dell'autoriparatore, il settore di appartenenza e la dicitura "auto in riparazione". Il contrassegno per la sosta avrà validità di 5 anni.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in lista bianca (€ 1) Contrassegno (€ 30)
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	È vietato l'inserimento in lista bianca di targhe di veicoli che non sono oggetto di interventi di riparazione.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t.

Scheda 4.4 – Autonoleggio

Soggetti:	Unità locali di società di autonoleggio senza conducente ubicate in ZTL. Clienti di società di autonoleggio senza conducente che devono riconsegnare i veicoli presso l'unità locale situata all'interno della ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	La regolarizzazione del transito avverrà a cura dell'unità locale mediante inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea per via telematica. L'accesso si intenderà autorizzato nelle tre ore antecedenti l'orario di inserimento dei dati nel sistema. Per transiti durante la ZTL NOTTURNA ESTIVA la regolarizzazione potrà avvenire in apposita sezione del portale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla notte in cui è avvenuto il transito Il transito è consentito su tutti i settori, secondo il percorso più breve per raggiungere l'unità locale. Possono essere regolarizzati esclusivamente i transiti di veicoli riconsegnati dai clienti presso l'unità locale interna alla ZTL o che devono raggiungere l'unità locale per essere ritirati dai clienti. Per eventuali controlli da parte della P.M. all'interno della ZTL è sufficiente una dichiarazione verbale senza dover esibire permessi o prenotazioni.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in lista bianca (€ 1)
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t intestati alla società di autonoleggio.

Scheda 4.5 – Attività artigiane e commerciali Settore O

Soggetti:	Clienti, che devono ritirare o consegnare oggetti ingombranti, delle seguenti attività artigiane e commerciali con sede nelle vie e piazze incluse nel settore O: ATTIVITA' ARTIGIANE: • Restauro e lavorazione del legno - Restauro, intaglio, intarsio, lucidatura, ebanisteria, impagliatura, decorazione, disinfestazione, falegnameria, cornici, tappezzeria, fabbricazione di infissi, mobili. • Metalli - Lavorazione del ferro, bronzo, ottone e argento, produzione di lampadari, articoli da illuminazione, pulimentazione e trattamento dei metalli, riparazione e restauro. • Carta - Tipografia, legatoria, cartotecnica e restauro • Ceramica - Produzione e restauro • Vetro, marmo e materiali lapidei - Lavorazione e restauro • Strumenti musicali - Fabbricazione, riparazione e restauro • Dipinti - Riproduzione e restauro • Tappeti - Produzione e restauro • Riparazione elettrodomestici, radio-TV, attrezzature elettroniche ed elettro-meccaniche da lavoro e per uso domestico. ATTIVITA' COMMERCIALI: • Vendita mobili, oggettistica per arredamento e articoli da regalo • Vendita di materiale da costruzione ed articoli igienico-sanitari • Vendita di prodotti di mesticheria e ferramenta • Vendita di elettrodomestici- radio - tv. Computer • Cartotecnica e imballi per utilizzatori professionali • Librerie (da Agosto fino a Ottobre) • Vendita di strumenti musicali
Tipologia di autorizzazione:	La regolarizzazione del transito avverrà a cura dell'attività economica mediante inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea per via telematica. L'accesso si intenderà autorizzato nelle tre ore antecedenti l'orario di inserimento dei dati nel sistema. Il transito è consentito esclusivamente nel settore O, secondo il percorso più breve per raggiungere l'attività artigianale o commerciale di destinazione. La fermata è consentita, per il tempo massimo di 15 minuti, negli spazi riservati ai residenti o comunque dove consentito nelle immediate vicinanze dell'attività economica/artigianale, con esposizione dell'orario di arrivo e dell'indicazione della destinazione stessa. Per eventuali controlli da parte della P.M. durante la circolazione all'interno della ZTL è sufficiente una dichiarazione verbale.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in lista bianca (€ 1)
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Nell'inserimento in "Lista bianca" dovrà essere riportato il numero identificante il documento fiscale emesso per gli oggetti ingombranti acquistati o buono di consegna dei prodotti lasciati in riparazione-restauro.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t

5 – CHI NON PUÒ FARE A MENO DELL'AUTO IN ZTL

Scheda 5.1 Invalidi

Soggetti:	Titolari del contrassegno "Invalidi" rilasciato ai sensi dell'art. 188 del C.d.S.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita dal contrassegno "Invalidi" rilasciato ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. al quale sono abbinati un massimo di due veicoli indicati dal richiedente ed inseriti in "Lista bianca" temporanea. La validità dell'autorizzazione sarà commisurata alla durata del contrassegno in possesso dell'interessato. In caso di impiego di veicolo diverso da quelli abbinati al contrassegno, gli interessati dovranno richiederne di volta in volta l'inserimento della targa in "Lista bianca", con le modalità indicate per il rilascio di permessi occasionali. <u>Occasionale</u> Per esigenze saltuarie di invalidi che non abbiano richiesto l'associazione di veicoli al proprio contrassegno o che utilizzino un veicolo diverso da quelli abbinati, gli interessati potranno richiedere di volta in volta l'inserimento della targa in lista bianca, anche a posteriori, entro il giorno feriale successivo all'accesso, inviando la richiesta via mail alla Polizia Municipale o alla società Affidataria o telefonando al numero verde dedicato. Le varie tipologie di autorizzazioni consentono il transito su tutti i settori e la sosta negli spazi riservati ai residenti.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in "Lista bianca" gratuito Permesso giornaliero gratuito
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Possesso del contrassegno "Invalidi" previsto dall'art. 188 del C.d.S. I titolari di contrassegno non residenti nel Comune di Firenze sono tenuti a presentare dichiarazione attestante la frequente necessità di accedere all'interno della ZTL fiorentina per cure fisiche o per motivi di lavoro, studio o personali di altra natura.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. fino a 3,5 t.

Scheda 5.2 Temporaneamente impediti alla deambulazione

Soggetti:	Persone temporaneamente impediti alla deambulazione che devono recarsi in ZTL per cure fisiche, esigenze lavorative o altre necessità.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita da contrassegno riportante un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili, e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). L'autorizzazione consente il transito nel settore per il quale è stato autorizzato l'accesso e la sosta negli spazi riservati ai residenti per massimo 4 ore, con esposizione dell'orario di arrivo. La validità dell'autorizzazione sarà commisurata alla certificazione medica presentata e comunque per massimo 6 mesi. <u>Settori F e G</u> Per transiti e soste limitati a questi settori, nel caso di permesso per singolo veicolo, l'autorizzazione sarà costituita da contrassegno e inserimento in lista bianca gratuita della relativa targa
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di certificazione medica. L'autorizzazione è rinnovabile previa attestazione della persistenza delle motivazioni del precedente rilascio.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. fino a 3,5 t intestati all'interessato o a familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado e affini di 1° grado).

Scheda 5.3 - Ospedali e altre strutture sanitarie

Soggetti:	Persone che si recano presso l'Ospedale di S.M. Nuova, il Presidio Orbatello, o case di cura, gabinetti medici, istituti di riabilitazione e strutture sanitarie in genere aventi sede all'interno della ZTL. Persone che accompagnano animali presso gabinetti veterinari con sede in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	Per le strutture ospedaliere, l'inserimento in "Lista bianca" della targa del veicolo sarà effettuato mediante la seguente procedura. La persona che riceve la prestazione sanitaria dovrà ritirare alla portineria dell'Ospedale o durante l'accettazione medica, un apposito stampato su cui indicare le proprie generalità, la targa dell'auto utilizzata per l'accesso in ZTL, il giorno e l'ora di arrivo alla struttura sanitaria. Questo stampato, in doppia copia, dovrà essere timbrato e firmato dall'incaricato che ha fornito la prestazione medica. Una copia del tagliando dovrà essere lasciata a cura dell'utente in una cassetta postale dedicata nei pressi dell'ingresso della struttura sanitaria. La seconda copia dovrà essere conservata dall'interessato per eventuali contestazioni. Il ritiro dei tagliandi, l'inserimento in "Lista bianca" delle targhe e la conservazione della documentazione saranno a cura della società Affidataria. La mancanza o il rifiuto di fornire i dati richiesti costituisce impedimento per l'autorizzazione all'accesso in ZTL e pertanto il transito sarà considerato in violazione. La sosta è consentita esclusivamente nel parcheggio pubblico a pagamento di piazza Brunelleschi con esposizione di autocertificazione indicante la condizione di veicolo a servizio di persona che fruisce di prestazioni sanitarie presso i suddetti presidi ospedalieri. Per le altre strutture sanitarie, la regolarizzazione del transito avverrà a cura delle stesse mediante inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea per via telematica. Il transito è consentito per raggiungere la struttura, secondo l'itinerario più breve in entrata ed in uscita, nel solo settore di appartenenza della stessa se ubicata nel settore B ed O ed in tutti i settori se ubicata nel settore A. È consentita una breve fermata, senza costituire intralcio o pericolo per la circolazione, solo per la discesa e risalita del paziente. Per regolarizzare il transito in fase di uscita la direzione della struttura dovrà consegnare al conducente del veicolo una dichiarazione di attestazione dell'accesso (recante l'indicazione del giorno, dell'ora e la targa del veicolo). L'accesso in ZTL per raggiungere le strutture sanitarie – ospedaliere e non - si intenderà autorizzato nelle tre ore antecedenti l'arrivo alla struttura. In alternativa alle procedure sopra riportate, gli interessati possono richiedere permessi giornalieri inviando la richiesta via mail alla Polizia Municipale o alla società Affidataria. Il permesso ha validità di 4 ore e consente il transito nel settore per il quale è stato autorizzato l'accesso ed una breve fermata per la discesa e risalita dei passeggeri.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in lista bianca gratuito Permesso giornaliero gratuito
Condizioni per il	Sono autorizzabili esclusivamente i veicoli a servizio di persone che hanno

rilascio dell'autorizzazione:	necessità di recarsi presso le strutture per prestazioni sanitarie.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t.

Scheda 5.4 - Donne in stato di gravidanza e nuclei familiari con bambini fino a 2 anni

Soggetti:	a) Donne in stato di gravidanza residenti nel Comune di Firenze b) Nuclei familiari residenti nel Comune di Firenze nei quali è presente un bambino di età inferiore ai due anni c) Donne in stato di gravidanza non residenti nel Comune di Firenze per visite mediche o con patologie che ne riducono le capacità motorie.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita, per i soggetti di cui alle lettere a) e b), da contrassegno riportante un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili, e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). L'autorizzazione consente il transito in tutti i settori e la sosta senza limitazioni di tempo negli spazi residenti. Il permesso avrà validità fino al compimento del 2° anno di età del bambino o, in caso di richiesta durante la gravidanza, fino a 2 anni dopo la data presunta del parto. <u>Settori F e G</u> Per transiti e soste limitati a questi settori, nel caso di permesso per singolo veicolo, l'autorizzazione sarà costituita da contrassegno e inserimento in lista bianca gratuita della relativa targa.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	L'autorizzazione continuativa è rilasciata alla donna in stato di gravidanza o, dopo la nascita del bambino, ad un componente maggiorenne dello stato di famiglia in cui è presente l'infante o ad un esercente la patria potestà o a persona da loro delegata. Presentazione dell'attestazione ASL dello stato di gravidanza con indicazione della data presunta del parto o dichiarazione attestante la nascita e la residenza del bambino. In caso di donna in gravidanza, il permesso è rilasciato all'interessata o a persona da lei delegata presentando prenotazione medica o certificato ASL attestante la particolare situazione medica (gravidanza a rischio, ecc.).
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Autovetture, senza vincoli sulla proprietà dei veicoli utilizzati.

Scheda 5.5 - Trasporto o ritiro occasionale di cose
[Abrogata]

Scheda 5.6 - Manifestazioni, eventi, etc. di interesse pubblico

Soggetti:	Soggetti pubblici e privati che organizzano manifestazioni, eventi, riprese fotografiche, cinematografiche o similari individuati come di interesse pubblico dal Comune di Firenze
Tipologia di autorizzazione:	Sono rilasciati permessi giornalieri. Il permesso consente il transito nei singoli settori autorizzati e la sosta, di norma per le sole operazioni di carico e scarico, anche negli spazi riservati ai residenti a condizione di non creare intralcio per la circolazione. L'autorizzazione può consentire anche l'accesso alle Aree Pedonali eventualmente interessate.
Tariffe e/o oneri	Permesso giornaliero gratuito
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di documentazione attestante luogo, durata e modalità di svolgimento della manifestazione.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t utilizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive.

6 - CHI FORNISCE SERVIZI PUBBLICI IN ZTL

Scheda 6.1 – Polizia e soccorso

Soggetti:	a) Corpi di Polizia, Carabinieri, Esercito, altre pubbliche amministrazioni che svolgono funzioni di polizia b) Vigili del Fuoco, ASL, pubbliche assistenze e altri soggetti che svolgono attività di soccorso c) Veicoli privati di personale delle forze dell'ordine utilizzati per motivi di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza
Tipologia di autorizzazione:	Inserimento in “Lista bianca permanente” delle targhe dei veicoli utilizzati. Nel caso di veicoli non riconoscibili a vista con scritte e loghi identificativi, sarà rilasciato anche un contrassegno. L'autorizzazione consente il transito e la sosta su tutti i settori ed il transito sulle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in “Lista bianca” permanente gratuito. Per i veicoli di cui alla lett. c) l'inserimento sarà annuale. Contrassegno (€ 30), se previsto.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	La richiesta deve essere presentata dal Responsabile a livello provinciale del Corpo interessato o, per gli altri soggetti aventi diritto, dal legale rappresentante.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Ambulanze e i veicoli di soccorso. Veicoli intestati alle forze di Polizia ed all'Esercito, o intestati ad altre pubbliche amministrazioni ed utilizzati per funzioni di polizia. Veicoli intestati ad appartenenti delle forze dell'ordine ed utilizzati per motivi di servizio.

Scheda 6.2 – Comune di Firenze e società *in house* interamente partecipate

Soggetti:	a) Comune di Firenze b) Società <i>in house</i> interamente partecipate dal Comune di Firenze c) Dipendenti del Comune di Firenze che devono essere presenti alle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta, limitatamente alle sole sedute che si protraggano dopo le 20:00
Tipologia di autorizzazione:	Inserimento in “Lista bianca permanente” delle targhe dei veicoli utilizzati. L’autorizzazione consente il transito su tutti i settori e la sosta negli spazi riservati e, per 4 ore, in quelli riservati ai residenti con esposizione dell’orario d’arrivo. Per i veicoli operativi o adibiti al trasporto cose, durante gli interventi di riparazione, la sosta è sempre consentita anche nei pressi del luogo dell’intervento, a condizione che non sia recato intralcio per la circolazione. In caso di ulteriori deroghe alla circolazione, sarà rilasciato apposito contrassegno riportante le stesse. Per i dipendenti individuati al punto c) sono rilasciati permessi giornalieri. Il permesso consente il transito su tutti i settori e la sosta negli spazi riservati ai residenti.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in “Lista bianca” permanente gratuito Permesso giornaliero gratuito
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	La richiesta per il rilascio dei permessi ai dipendenti comunali deve essere presentata dalla Presidenza del Consiglio Comunale o dalla Segreteria Generale.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Tutti i veicoli intestati al Comune di Firenze. Autovetture intestate ai dipendenti o a loro familiari.

Scheda 6.3 – Pubbliche amministrazioni

Soggetti:	Pubbliche amministrazioni.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita da contrassegno ed inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato. L'autorizzazione avrà durata massima di 5 anni. L'autorizzazione consente il transito su tutti i settori e la sosta in eventuali spazi riservati e per massimo 4 ore negli spazi riservati ai residenti, con esposizione dell'ora d'arrivo. L'estensione al transito nelle corsie riservate potrà essere concessa solo per veicoli in servizio di Polizia. <u>Occasionale</u> Per accessi saltuari in ZTL le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare il sistema online dedicato previsto al punto 14.2 del presente Disciplinare che, a seguito di registrazione validata dal back office della società Affidataria, consentirà loro di procedere in autonomia con la generazione di permessi giornalieri gratuiti. In alternativa, possono essere rilasciati dalla Polizia Municipale o dalla società Affidataria permessi giornalieri gratuiti che consentono la circolazione con le condizioni indicate per le autorizzazioni continuative.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base Permesso giornaliero gratuito
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	La richiesta per il rilascio dei permessi deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ente.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli intestati alle pubbliche amministrazioni.

Scheda 6.4 – Servizi pubblici e di pubblica utilità

Soggetti:	Soggetti gestori di servizi a rete (energia elettrica, gas, acqua, telefonia, etc.), servizi di igiene ambientale, servizi postali e altri soggetti eroganti servizi pubblici e di pubblica utilità.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita da contrassegno ed inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato. L'autorizzazione avrà durata massima di 5 anni. I veicoli operativi della società concessionaria del servizio di igiene ambientale sono autorizzati mediante inserimento in "Lista bianca" permanente. I mezzi di eventuali appaltatori del servizio saranno inseriti in "Lista bianca" temporanea, con durata pari a quella del contratto di appalto. L'autorizzazione consente il transito su tutti i settori e la sosta per massimo 4 ore negli spazi riservati ai residenti, con esposizione dell'ora d'arrivo. Per gli autocarri o i veicoli operativi impegnati in interventi di riparazione, è consentita la sosta nei pressi del luogo dell'intervento a condizione che non sia recato intralcio per la circolazione.
Tariffe e/o oneri	Tariffa Base Autorizzazione gratuita per i veicoli operativi di igiene ambientale.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di dichiarazione attestante l'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità in ZTL, corredata da idonea documentazione.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t, carri attrezzi per soccorso stradale, mezzi funebri, intestati ai soggetti aventi diritto.

Scheda 6.5 – Taxi e Noleggio con conducente (NCC)

Soggetti:	Titolari di licenza taxi e di noleggio con conducente (NCC)
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione continuativa è concessa esclusivamente a taxi o NCC con licenze rilasciate da comuni della Regione Toscana. L'autorizzazione è costituita dall'inserimento in "Lista bianca" permanente. Il transito è consentito su tutti i settori e sulle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto. La sosta dei taxi è consentita solo in eventuali spazi loro riservati. I veicoli con licenza NCC (ad esclusione dei mezzi immatricolati come autobus o minibus) potranno effettuare esclusivamente fermate, anche prolungate, con il conducente a bordo ed a condizione di non creare intralcio. <u>Occasionale</u> Coloro che non sono inseriti nella lista bianca permanente potranno regolarizzare il transito mediante inserimento preventivo della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea via sms, previa registrazione sul portale web dedicato. L'accesso alla ZTL si intenderà autorizzato nelle tre ore successive l'orario di ricevimento dell'sms di conferma che il sistema invia automaticamente al rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzato può transitare anche più volte sotto il varco telematico nell'arco delle tre ore. Una volta entrato non ha limiti temporali di permanenza in ZTL.
Tariffe e/o oneri	Autorizzazione continuativa gratuita Autorizzazione al singolo transito mediante sms (€ 1)
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Per il rilascio dell'autorizzazione: presentazione di licenza taxi o di noleggio con conducente (NCC) in corso di validità. Per gli autobus rimangono in vigore la disciplina e le tariffe previste dalla normativa sulla "ZTL Autobus" (Deliberazione n. 2020/G/00207 e s.m.i.).
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Autovetture e veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t.

Scheda 6.6 – Car Sharing “a posto fisso”

[*Abrogata*]

Scheda 6.7 – Car Sharing

Soggetti:	Società di car sharing
Tipologia di autorizzazione:	Inserimento in “lista bianca” delle targhe dei veicoli utilizzati, per un periodo corrispondente a quello dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio e comunque per massimo 5 anni. L’autorizzazione consente il transito su tutti i settori e la sosta negli spazi riservati a questa categoria di veicoli e negli spazi residenti.
Tariffe e/o oneri	Inserimento in “Lista bianca” (€ 600,00/anno – gratuito veicoli elettrici)
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	Richiesta da parte di società autorizzata allo svolgimento del servizio di car sharing. È fatto obbligo alla società di comunicare ogni variazione sulla proprietà o radiazione dei mezzi.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli in servizio di car sharing riconoscibili mediante stemmi e scritte identificative riportati sulla fiancata.

Scheda 6.8 – Cariche dello Stato, degli enti locali ed altri soggetti di pubblico interesse

Soggetti:	Membri del Governo e membri del Parlamento italiano ed europeo eletti nei collegi elettorali cui appartiene il Comune di Firenze Magistrati con sede di lavoro a Firenze Presidente, Assessori e Consiglieri della Regione Toscana Sindaco, Assessori e Consiglieri del Comune di Firenze e della Città metropolitana di Firenze Presidenti delle Circoscrizioni amministrative di Firenze (Quartieri) Consolati con sede nel Comune di Firenze Massime autorità religiose Altre autorità o alte personalità con comprovate esigenze di sicurezza personale
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> Ad ogni soggetto avente diritto è rilasciata una autorizzazione costituita da contrassegno associato ad un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 5 anni per multipli di 1 anno. Per i titolari di cariche elettive la durata della validità dell'autorizzazione sarà commisurata a quella del mandato politico. L'autorizzazione consente il transito in tutti i settori e la sosta, senza limitazioni di tempo, negli spazi riservati ai residenti ZTL e in quelli eventualmente assegnati ai titolari dell'autorizzazione. Ai veicoli di soggetti che svolgono funzioni di protezione civile è consentito il transito anche sulle corsie riservate e nelle aree pedonali. Per motivi di sicurezza, l'estensione al transito nelle corsie riservate e nelle aree pedonali potrà essere concessa anche ai soggetti sottoposti a misure di protezione personale. <u>Occasionale</u> Per veicoli che solo saltuariamente hanno la necessità di recarsi nella ZTL, è rilasciato un permesso giornaliero gratuito che consente la circolazione con le condizioni sopra indicate.
Tariffe e/o oneri	Tariffa base Permesso giornaliero gratuito
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione può essere presentata direttamente dall'interessato o attraverso l'amministrazione cui appartiene o che rappresenta. Per i Magistrati la richiesta deve essere sottoscritta dal Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore Generale o dal Presidente del TAR secondo le rispettive competenze.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Autovetture (cat. M1) intestate al richiedente o a suoi familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado, affini di 1° grado). Per i Consolati, l'autorizzazione è rilasciata esclusivamente per le vetture con targa diplomatica o che espongono lo speciale contrassegno identificativo del Corpo Consolare.

7 - ALTRO

Scheda 7.1 - Posto auto

Soggetti:	Soggetti pubblici o privati che possono disporre di autorimesse o comunque di aree private destinate alla sosta all'interno della ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Autorimesse private nei settori A, B e O</u> L'autorizzazione è costituita da contrassegno, riportante un numero massimo di tre targhe di veicoli autorizzabili, e inserimento in lista bianca (per autorizzazioni a targa singola) o abbinamento a telepass (per quelle a targa plurima). <u>Autorimesse private nei settori F e G</u> In caso di posto auto associato a singolo veicolo, l'autorizzazione sarà costituita da contrassegno e inserimento in lista bianca gratuita della relativa targa. L'autorizzazione consente il transito nel settore di appartenenza, secondo il percorso più breve. L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 5 anni per multipli di 1 anno.
Tariffe e/o oneri	Tariffa base
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione della documentazione attestante la disponibilità del posto auto. Il numero massimo dei contrassegni rilasciabili per ciascuna area di sosta è relativo alla capienza di posti auto della stessa, come risultante dalla documentazione presentata dal richiedente e da verifiche e sopralluoghi effettuati dagli uffici competenti.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli massa p.c. inferiore 3,5 t